

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3588

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASI

Disciplina organica della condizione giuridica dello straniero

Presentata il 17 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. L'esigenza di una disciplina organica della condizione giuridica dello straniero e di un effettivo ed equilibrato governo del fenomeno dell'immigrazione straniera appare fondamentale per la convivenza civile, per le relazioni internazionali del Paese e per una piena attuazione della Costituzione italiana.

Perciò già nella sentenza 20 gennaio 1997, n. 46, la Corte costituzionale ammonì che la materia della condizione giuridica dello straniero, di cui all'articolo 10, commi secondo e terzo della Costituzione, « per la delicatezza degli interessi che coinvolge, merita un riordinamento da parte del legislatore che tenga conto delle esigenze di consacrare in compiute organiche norme le modalità e le garanzie di esercizio delle fondamentali libertà umane collegate con l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia ».

Tuttavia l'intera disciplina della condizione giuridica dello straniero fino ad oggi è stata regolamentata in modo contraddittorio, farraginoso e disorganico da disposizioni di rango diverso entrate in vigore in periodi molto distanti l'uno dall'altro e di

corto respiro, perché quasi sempre adottate sulla base di situazioni di emergenza.

Le caratteristiche dell'attuale condizione giuridica dello straniero in Italia e delle politiche migratorie italiane si possono infatti così riassumere:

1) la condizione giuridica dello straniero è disorganica, inefficace e precaria a causa della frequente violazione della riserva di legge in materia prevista dall'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, e della mancata attuazione piena del diritto d'asilo previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;

2) le poche disposizioni legislative vigenti in materia sono frammentate, lacunose e spesso inattuata da amministrazioni pubbliche deboli, poco collegate e coordinate tra di loro;

3) si sono finora attuate politiche migratorie contraddittorie, perché basate su una formale programmazione dei nuovi flussi di ingresso per lavoro (la quale, confermando il sistema della chiamata nominativa da parte di un datore di lavoro in

Italia, finisce per confermare la restrizione di nuovi ingressi di stranieri per lavoro), collegata ad una prevenzione e repressione dell'immigrazione illegale e del lavoro illegale degli stranieri, poco attuate in pratica e perciò assai inefficaci ed a periodici provvedimenti legislativi urgenti di regolamentazione della posizione illegale degli immigrati clandestini, provvedimenti che finiscono per incentivare esagerate aspettative di ulteriori provvedimenti di sanatoria, le quali alimentano nuovi ingressi illegali di cittadini extracomunitari.

2. Poiché da anni l'immigrazione extracomunitaria in Italia è un fenomeno complesso, ordinario ed epocale e riguarda l'intera collettività, essa deve essere governata con serietà mediante strumenti ordinari e di lungo periodo, tra i quali anzitutto l'approvazione di una legge organica che persegua le seguenti finalità-chiave:

1) attuare politiche migratorie razionali, globali e di lungo periodo e rendere effettiva e completa l'attuazione dell'articolo 10, commi secondo e terzo, della Costituzione (disciplina di tutti gli aspetti dell'immigrazione e della persona straniera in conformità delle norme e dei trattati internazionali e del diritto d'asilo), attraverso l'approvazione di una disciplina legislativa generale della condizione giuridica dello straniero e dell'immigrazione extracomunitaria in tutti i suoi aspetti principali, in tutte le sue fasi (ammissione, soggiorno, stabilimento e allontanamento dal territorio dello Stato), in tutti i differenti flussi degli ingressi e in tutte le diverse tipologie delle persone migranti (a seconda del motivo del soggiorno, dell'eventuale minore età dello straniero, dello *status* di coniuge, del diverso *status* giuridico), attuando contestualmente una semplificazione e una delegificazione della disciplina della materia attraverso l'esplicita abrogazione di tutte le norme precedenti e rinviando, ove occorra, la disciplina di dettaglio ad un unico regolamento di attuazione, assicurando così una maggiore certezza del diritto;

2) contemperare la scarsità delle risorse disponibili in Italia e la tutela della

pacifica convivenza civile e della sicurezza pubblica con il bisogno insoddisfatto di alcuni tipi di manodopera, con il previsto forte calo demografico italiano e con l'aumento delle spinte emigratorie in molti Paesi, attraverso una più efficace e realistica disciplina dei flussi di ingresso dei cittadini extracomunitari per lavoro, la quale sia incentrata sui medesimi tre elementi principali suggeriti nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo COM(94) 23 def. del 23 febbraio 1994 sulle politiche d'immigrazione e di asilo e cioè:

a) agire sulla « pressione migratoria », attraverso lo studio, la prevenzione e una progressiva rimozione delle cause strutturali che inducono i movimenti migratori internazionali, finalizzata all'alleggerimento della pressione migratoria;

b) tenere sotto controllo i flussi migratori, attraverso un effettivo controllo dei flussi di ingresso nei Paesi di immigrazione, incentrato su una realistica politica delle quote di immigrazione per lavoro e dell'ammissione delle famiglie dei migranti e dei diversi tipi di asilanti e su un rafforzamento della prevenzione e della repressione dell'immigrazione illegale;

c) rafforzare le iniziative per l'integrazione degli immigrati legali, sia attraverso il miglioramento della condizione giuridica e una progressione dei diritti dello straniero regolarmente soggiornante, che gli consenta di raggiungere gradualmente nel tempo un diritto di soggiorno stabile per sé e per la propria famiglia e condizioni di trattamento non irragionevolmente diverse rispetto a quelle previste per i cittadini, sia attraverso la creazione delle condizioni economiche e socio-culturali favorevoli per il successo dell'integrazione, sia attraverso iniziative di partecipazione e di dialogo degli stranieri, sia attraverso un rafforzamento della prevenzione e della repressione del razzismo e della xenofobia;

3) rendere effettiva ed efficace l'attuazione della nuova legge organica e in

particolare della nuova disciplina dei flussi di ingresso attraverso il riordinamento, la qualificazione, il coordinamento e il potenziamento delle amministrazioni pubbliche incaricate di provvedere alla regolazione dell'immigrazione extracomunitaria e alla condizione degli stranieri.

3. In ogni caso per attuare una politica migratoria coerente è irrinunciabile che nell'ambito della nuova legge organica siano realizzati pienamente e contestualmente almeno tre obiettivi:

1) una effettiva e realistica disciplina dei nuovi flussi di ingresso di stranieri;

2) il rafforzamento della prevenzione e repressione dell'immigrazione illegale;

3) il rafforzamento dell'integrazione dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti.

3.1. Per realizzare l'obiettivo di una effettiva e realistica disciplina dei nuovi flussi di ingresso di stranieri occorre concretamente prevedere un effettivo aumento delle possibilità legali di ingresso in Italia per i cittadini extracomunitari desiderosi di godere del diritto d'asilo previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, o di attuare il ricongiungimento con i propri familiari legalmente residenti in Italia, ma soprattutto un effettivo aumento (razionale e controllato) delle possibilità legali di ingresso per i nuovi lavoratori stranieri, perché è evidente che più la pressione migratoria è ignorata o ostacolata e maggiore è la possibilità di un'immigrazione illegale.

Infatti l'esperienza delle norme attualmente vigenti dimostra che mantenere un blocco pressoché completo dell'immigrazione legale per lavoro, in mancanza di un'effettiva cessazione delle cause che inducono e orientano i flussi migratori di manodopera, produce un flusso di immigrazione illegale di manodopera che tende a fuggire al controllo dei pubblici poteri e che può generare nel cittadino italiano l'infondata sensazione che l'immigrazione straniera sia massiccia ed incontrollabile e

dunque la convinzione collettiva di una pericolosa invasione in atto.

Di fronte a tale situazione, per governare il fenomeno migratorio che resta ordinario ed inevitabile in assenza di interventi sulle cause strutturali che spingono le persone ad emigrare, sarebbe sempre più inefficace e controproducente prevedere soltanto un rafforzamento delle misure interdittive dell'ingresso legale di cittadini extracomunitari, cioè un aumento dei controlli e delle misure repressive dell'immigrazione clandestina, se contestualmente non si prevedesse anche un aumento delle possibilità legali di ingresso per lavoro.

Infatti un'irrealistica restrizione dei criteri di ammissione nel territorio dello Stato di immigrati per motivi di lavoro, se non è strettamente correlata ad una concreta impossibilità per il nuovo immigrato di inserirsi, anche illegalmente, nel mercato del lavoro, è suscettibile di incentivare l'immigrazione illegale. Come confermano i dati delle reiterate regolarizzazioni di lavoratori stranieri immigrati illegalmente, poiché nel sistema socio-economico italiano il costo del lavoro è elevato, i datori di lavoro appaiono più disponibili ad assumere immigrati stranieri offrendo loro, al di là di ciò che è prescritto dalle norme vigenti, trattamenti retributivi e previdenziali inferiori a quelli previsti per i cittadini italiani, comunque più favorevoli di quelli praticati nel Paese di origine, senza essere in ciò dissuasi da controlli diffusi e da sanzioni effettivamente applicate (soprattutto se si pensa al lavoro domestico, all'assistenza domiciliare a persone non autosufficienti e al bracciante agricolo, settori nei quali l'inserimento dei lavoratori stranieri è interstiziale e poco visibile). Si può affermare che l'attuale disciplina formalmente restrittiva dei nuovi ingressi per lavoro e il forte proliferare di lavoro « illegale » degli stranieri extracomunitari in realtà finisce con il creare l'aspettativa circa la possibilità di trovare comunque un lavoro in Italia, anche al di là di ciò che è previsto dalla legge, aspettativa che finisce con l'indirizzare verso l'Italia una tipologia di flussi di immigrazione straniera più disponibili alla precarietà, alla mobilità,

all'illegalità. In questo modo si è attuata finora una politica di immigrazione formalmente rigida e chiusa, ma incapace di governare i flussi migratori soprattutto reprimendo il lavoro illegale, il che avrebbe comportato una effettiva riforma dell'organizzazione del mercato del lavoro.

In tali condizioni, se non si prevedesse un aumento delle possibilità legali di ingresso in Italia per lavoro, la dissuasione dell'immigrazione illegale potrebbe essere più efficace soltanto se si prevedessero, limitatamente ai cittadini extracomunitari illegalmente soggiornanti, drastiche limitazioni dell'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana (soprattutto della libertà personale, del diritto alla difesa, del diritto alla salute, del diritto all'istruzione, ma anche del diritto d'asilo) accompagnate dal divieto assoluto, penalmente sanzionato, per i singoli cittadini e per ogni ente pubblico o privato di prestare alcun tipo di assistenza allo straniero che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato. In questo modo però l'ordinamento italiano, oltre a violare le norme costituzionali e le più fondamentali norme internazionali in materia di protezione dei diritti della persona umana, finirebbe per far ricadere soltanto sull'immigrato illegale l'inefficace e irrealistica disciplina dei flussi di immigrazione per lavoro e le carenze dell'azione di controllo e di prevenzione dell'immigrazione illegale.

3.2. Soltanto contestualmente alla previsione di un effettivo aumento delle possibilità legali di ingresso in Italia per i cittadini extracomunitari in cerca di lavoro o di ricongiungimento familiare o di asilo si può ipotizzare di raggiungere il secondo obiettivo, quello di aumentare la prevenzione e la repressione dell'immigrazione illegale.

Peraltro per prevenire e contrastare efficacemente gli ingressi e i soggiorni clandestini occorre concentrarsi non più soltanto sulle sanzioni nei confronti degli immigrati illegali, ma anche sulle misure contro le organizzazioni criminali e contro i datori di lavoro che si arricchiscono o

sfruttano l'ingresso e il soggiorno illegale di stranieri.

In ogni caso la più efficace sanzione dell'ingresso illegale deve fondarsi non già sulla criminalizzazione e sull'incarcerazione dell'immigrato clandestino, che è la vittima dei nuovi mercanti di schiavi, bensì sull'effettivo e più celere allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero immigrato illegalmente.

Occorre dunque la previsione contestuale di quattro tipi di misure:

1) si deve prevedere la immediata esecutività dei provvedimenti di respingimento alla frontiera e di espulsione dal territorio dello Stato, ma collegandola ad un rafforzamento dell'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale assicurati allo straniero;

2) per evitare che lo straniero respinto o espulso si renda irreperibile e per consentirgli comunque di godere di un'effettiva tutela giurisdizionale si deve prevedere che, nei casi in cui l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione sia materialmente impossibile e nei casi in cui lo straniero espellendo abbia presentato un ricorso giurisdizionale, lo straniero che debba essere respinto alla frontiera e lo straniero che debba essere espulso con accompagnamento immediato alla frontiera siano trattenuti per un periodo limitato in custodia in un luogo non penitenziario sotto la vigilanza delle forze di polizia, ma con il controllo in tempo reale del giudice e con garanzie di difesa;

3) per creare un efficace deterrente contro l'agevolazione dell'immigrazione illegale e contro lo sfruttamento illegale del lavoro degli extracomunitari, occorre prevedere non soltanto un inasprimento delle sanzioni penali, ma anche l'applicazione provvisoria (fin dall'inizio del procedimento penale, come è previsto dalle norme vigenti in materia per gli indagati di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso) di misure di sospensione dai pubblici appalti, dalle agevolazioni finanziarie, dalle autorizzazioni e concessioni;

4) per contribuire a risolvere il problema dei movimenti illeciti di stranieri

occorre favorire la conclusione di una serie di accordi bilaterali con i Paesi di maggiore emigrazione verso l'Italia, finalizzati a regolare i flussi migratori e a consentire l'identificazione e il rimpatrio delle persone che debbano essere allontanate dal territorio italiano.

3.3. Per realizzare il terzo obiettivo, quello del rafforzamento dell'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti, occorre che la nuova legge e il suo regolamento di attuazione prevedano, come suggerisce la predetta comunicazione della Commissione europea, alcune misure chiave:

1) la previsione di un quadro preciso e sistematico dei diritti e dei doveri dello straniero;

2) un ampliamento e un progressivo rafforzamento dei diritti fondamentali degli stranieri regolarmente soggiornanti di lungo periodo (soprattutto in materia di tutela dell'unità della famiglia e dei minori, di accesso e di trattamento dei lavoratori, di accesso all'istruzione, agli alloggi e ai servizi socio-assistenziali), riconoscendo un diritto permanente di soggiorno (con l'istituzione della carta di soggiorno) che assicuri loro un trattamento più vicino a quello previsto per i cittadini italiani, consentendo altresì (ma a condizione di reciprocità con i connazionali italiani residenti all'estero) l'elettorato attivo e passivo a livello comunale;

3) la promozione dell'associazionismo straniero e delle occasioni di scambio culturale;

4) l'aumento della prevenzione e della repressione degli atti di razzismo e di xenofobia, anche nei rapporti interprivati;

5) la previsione di misure amministrative e di agevolazioni finanziarie, le quali promuovano e coordinino le azioni svolte ad ogni livello (internazionale, comunitario, nazionale e locale) per i problemi dell'immigrazione e della convivenza interculturale dalle diverse pubbliche am-

ministrazioni statali, regionali e locali e dall'associazionismo.

4. Ai criteri generali e agli obiettivi indicati nei punti 2 e 3 intendeva probabilmente ispirarsi il Governo attraverso il disegno di legge n. 3240 presentato il 19 febbraio 1997 alla Camera dei deputati.

Tuttavia molte disposizioni di tale disegno di legge suscitano notevoli perplessità e delineano una nuova disciplina piuttosto debole non già in parti secondarie, ma proprio rispetto al raggiungimento dei tre obiettivi fondamentali che, come si è illustrato, appaiono irrinunciabili. Infatti, al di là delle intenzioni, appare assai dubbio che quel testo attui in concreto un sostanziale rafforzamento dell'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti, una effettiva disciplina dei nuovi flussi migratori per lavoro, un efficace aumento della prevenzione e della repressione dell'immigrazione illegale.

Al di là delle apparenze e dell'immagine fornita da alcuni mezzi di comunicazione di massa, il disegno di legge governativo, pur contenendo diverse innovazioni pregevoli, non sembra dunque idoneo a raggiungere i predetti obiettivi e in più parti contiene disposizioni inopportune o della cui legittimità costituzionale ed internazionale è lecito dubitare.

Pertanto, anche nella consapevolezza che, senza il raggiungimento effettivo e contestuale di tutti e tre gli obiettivi fondamentali indicati nel punto 3, ogni nuova disciplina legislativa non muterebbe significativamente la situazione attuale e perciò sarebbe inutile o, peggio, controproducente per un efficace governo del fenomeno migratorio, si presenta la presente proposta di legge.

La proposta di legge intende infatti riformulare l'intero testo già elaborato dal Governo.

Pur mantenendo in gran parte la struttura dell'articolato del disegno di legge governativo, nella presente proposta di legge le singole disposizioni sono state in più punti riformulate apportandovi notevoli modificazioni, sia per rendere la nuova disciplina legislativa effettivamente con-

forme alle norme costituzionali ed internazionali (come è doveroso sulla base dell'articolo 10, commi secondo e terzo, della Costituzione) sia per conformarsi effettivamente ai criteri indicati al punto 2 e per raggiungere pienamente i tre obiettivi fondamentali indicati nel punto 3.

5. Avendo illustrato nei punti 2, 3 e 4 i criteri generali e gli obiettivi che la presente proposta di legge intende perseguire, nella presente relazione si omette di illustrare quelle disposizioni della proposta di legge il cui testo riproduca quello delle disposizioni del testo del disegno di legge governativo e quelle che, rispetto al testo del disegno di legge governativo, recano innovazioni di carattere formale o marginale, mentre si indicano le disposizioni che prevedono più significative innovazioni sostanziali rispetto al testo del disegno di legge governativo.

5.1. La presente proposta di legge delinea effettivamente una legge generale e completa di disciplina della condizione giuridica dello straniero e dell'immigrazione extracomunitaria. Infatti:

1) per attuare un'effettiva semplificazione e per evitare ogni tipo di interpretazione ambigua o sovrapposizione, anche temporanea, anziché rinviare il riordinamento dell'intera materia ad un futuro decreto legislativo, si prevede (articolo 46) una precisa ed esaustiva elencazione delle diverse decine di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che devono essere esplicitamente abrogate alla data di entrata in vigore della legge o del suo regolamento di attuazione o del decreto legislativo che riordina le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno dei cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea. Tra le abrogazioni esplicite si segnalano quelle della disciplina del lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari, prevista dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e della condizione di reciprocità prevista dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, la cui perdurante vigenza continuerebbe ad impedire ai cittadini di

molti Paesi, ancorché fossero titolari della carta di soggiorno, il compimento in Italia di atti fondamentali, come per esempio l'acquisto della prima casa di abitazione, l'acquisto dell'automobile, l'esercizio del lavoro autonomo;

2) per dare piena attuazione al diritto d'asilo previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione si prevede una completa disciplina dell'asilo, sia disciplinando (articolo 30) le sue diverse tipologie (rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, cioè i perseguitati individualmente, nonché l'asilo umanitario e la protezione temporanea in caso di stranieri che fuggano da situazioni di guerra, guerra civile, disordini gravi e generalizzati che mettano in pericolo la vita e la sicurezza delle persone, e infine le misure straordinarie in caso di esodi di massa disciplinate dall'articolo 32), sia istituendo una nuova Commissione nazionale per il diritto di asilo (articolo 31), configurata come autorità amministrativa indipendente, sia prevedendo (articolo 31) alcune garanzie minime sulla condizione dei richiedente asilo (permesso di soggiorno che consenta il lavoro se la Commissione nazionale non decida in un tempo breve, erogazione di un contributo di prima assistenza, eccetera), sulla presentazione alle frontiere e sull'esame della domanda di asilo e sulla cessazione dell'asilo, e sui ricorsi giurisdizionali (con giurisdizione esclusiva estesa al merito al giudice amministrativo), in conformità con le raccomandazioni da tempo elaborate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dall'Unione europea. Immigrazione e asilo sono aspetti complessivamente considerati in modo congiunto dal Trattato di Maastricht, come più volte ribadito dagli organi dell'Unione europea (anche nella predetta comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 febbraio 1994 sulle politiche di immigrazione e di asilo), sicché i diversi flussi migratori (perché anche gli asilanti sono tecnicamente stranieri «immigrati») debbono essere regolamentati contemporaneamente in un unico testo, soprattutto in considerazione del fatto che,

come dimostrano le vicende degli eventi vissuti in Jugoslavia e in Albania, dopo il 1990 i flussi degli asilanti si confondono con gli altri flussi, e del fatto che la situazione dell'asilante è in gran parte simile a quella degli altri stranieri. Infatti la differenziazione del trattamento dell'asilante rispetto a quello degli altri stranieri prevista dalle norme internazionali e dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, si incentra soprattutto sulle fasi dell'ammissione al territorio nazionale, sul trattamento più favorevole e soprattutto sulla protezione dalla persecuzione e dal rischio dell'allontanamento dal territorio nazionale. Se davvero la sola esistenza di un trattamento differenziato di talune categorie di persone da parte delle norme costituzionali o internazionali in vigore in Italia dovesse essere posta a fondamento della necessità di « leggi separate », occorrerebbe concludere che non è opportuna una legge organica, ma che occorre una legge speciale sui minori stranieri, una sui ricongiungimenti familiari, un'altra sui lavoratori stranieri, un'altra per gli studenti stranieri;

3) per attuare un'effettiva delegificazione, nel rispetto della riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista dall'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, e per assicurare comunque un quadro certo di diritti e di doveri, si conferisce (soprattutto all'articolo 48) al regolamento di attuazione della legge la disciplina, sulla base di precisi criteri, di tutti gli aspetti residuali della condizione degli stranieri e della regolamentazione dell'immigrazione straniera non espressamente disciplinati dalla legge, tra i quali si segnalano in particolare la procedura per il riconoscimento e la cessazione dello *status* di rifugiato e dell'asilo umanitario, i singoli visti di ingresso e i singoli permessi di soggiorno, l'elencazione della documentazione da produrre per ogni pratica in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, la condizione dei detenuti stranieri, il riordinamento e potenziamento delle amministrazioni pubbliche centrali e locali incaricate di dare

applicazione alla legge, la previsione di disposizioni transitorie. In ragione dell'importanza del regolamento di attuazione per il buon funzionamento della legge, si prevede (articolo 48, commi 5 e 3) che quasi tutte le disposizioni della legge entrino in vigore soltanto alla medesima data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e che lo schema del regolamento sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, al CNEL e al Consiglio di Stato.

5.2. L'effettiva realizzazione del primo obiettivo fondamentale, quello di una più realistica ed efficace disciplina dei flussi di ingresso, che deve essere raggiunto anche prevedendo un razionale aumento effettivo delle possibilità legali di ingresso per lavoro, necessita di alcune misure molto precise:

1) affinché la legge preveda con precisione i criteri di base per la determinazione annuale dei flussi di ingresso, si prevede (articolo 20, comma 4) che i decreti annuali debbano comunque indicare almeno un numero massimo annuo di visti di ingresso (distinto in visti per lavoro subordinato e per lavoro stagionale), indicando distintamente un numero massimo di visti per ogni specifico settore, qualifiche e mansioni rilasciabili annualmente dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane;

2) il sistema delle quote bilaterali non può essere configurato in modo tale da irrigidire ancor di più il mercato del lavoro dall'estero. Se infatti è ragionevole l'intento di coinvolgere i Governi dei Paesi di emigrazione nella regolamentazione dei flussi migratori, la fattibilità di tali intese appare assai dubbia. Tali intese finora non sono state mai concluse e la loro negoziazione potrebbe essere molto più lunga e difficile di ciò che il Governo italiano vorrebbe e potrebbero riguardare soltanto uno sparuto gruppo di Paesi e ciò vanificherebbe l'obiettivo di una realistica disciplina dei flussi di ingresso per lavoro. Se tali intese non fossero mai concluse, o fino alla loro conclusione, l'ingresso in Italia per lavoro

sarebbe di fatto limitato al solo ingresso attraverso chiamata del « garante ». Perciò si prevede che la legge differenzi in modo preciso, realistico e flessibile la disciplina dei diversi flussi di ingresso per lavoro subordinato, prevedendo (articolo 20, comma 5) che, oltre alle « quote », il decreto annuale di programmazione dei flussi possa altresì prevedere un determinato numero aggiuntivo di visti di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale rilasciabili per un incontro diretto in Italia tra domanda e offerta di lavoro, non soltanto [lettera *a*)] nei settori in cui l'ingresso sia stato autorizzato su richiesta di un garante italiano o straniero (per esempio familiari) che garantisca vitto e alloggio, ma anche [lettera *b*)] nei settori in cui sia prevista una rilevante e persistente carenza di manodopera e [lettera *c*)] per le mansioni in cui è essenziale il rapporto di fiducia e l'incontro preliminare tra datore di lavoro e lavoratore (settori per i quali la legge oggi già esclude che i lavoratori in Italia abbiano l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento);

3) il sistema della preiscrizione in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero è previsto (articolo 20, commi 3, 5 e 6) in modo obbligatorio e generalizzato per tutti gli stranieri desiderosi di fare ingresso in Italia per lavoro subordinato o stagionale e non soltanto per i cittadini dei Paesi con i quali siano stipulate intese bilaterali, anche prevedendo che alcune rappresentanze italiane all'estero raccolgano (anche per posta) le domande per i cittadini di più Paesi o zone geografiche (al di là delle circoscrizioni consolari) e che la preselezione possa essere affidata a qualificate organizzazioni non governative, anche internazionali, specializzate in materia di migrazioni internazionali [per esempio Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)];

4) sono previste (articolo 21, commi 2 e 3) ulteriori cautele circa l'affidabilità di coloro che presentano la domanda di autorizzazione al lavoro in favore di lavoratore extracomunitario residente all'estero: si prevede la verifica della incensuratezza

penale dei richiedenti e dei loro familiari e la verifica della effettiva disponibilità da parte del datore di lavoro di un reddito sufficiente a mantenere sè, la propria famiglia e il nuovo lavoratore, in modo da poter verificare che egli davvero sia in grado di assicurare al lavoratore straniero quella parità rispetto al trattamento retributivo e previdenziale previsto per i cittadini italiani che è alla base dell'ordinamento internazionale delle migrazioni di lavoratori e che assicura una non concorrenza sleale tra lavoratori italiani e stranieri, anche in riferimento all'attuazione del diritto-dovere al lavoro previsto dall'articolo 4 della Costituzione;

5) la disciplina della « prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro » (« garante », articolo 21, comma 8) è molto precisa per impedire che essa possa essere utilizzata per compiere abusi, immigrazioni simulate e vanificazione della disciplina degli altri flussi di ingresso, senza rinviare al regolamento di attuazione la disciplina di aspetti qualificanti del nuovo istituto (il numero massimo di garanzie prestabili da parte di ciascuno dei garanti, i requisiti dei garanti) e in modo da disciplinare la condizione dello straniero fatto entrare e del garante qualora dopo i due anni dall'ingresso lo straniero medesimo non abbia in corso una regolare attività di lavoro. Perciò si prevede che il garante (persona fisica italiana o straniera titolare di carta di soggiorno ovvero rappresentante di persona giuridica) e i suoi familiari siano incensurati, possano invitare una sola persona per volta e prima di tre anni non possano prestare ulteriori garanzie, fatta salva la verifica che gli stranieri precedentemente fatti entrare in Italia non abbiano regolarmente in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o un'attività non occasionale di lavoro autonomo;

6) proprio per non irrigidire irragionevolmente la disciplina del mercato del lavoro, la possibilità di presentare una richiesta nominativa di assunzione di un lavoratore extracomunitario estraneo alle quote annuali deve essere mantenuta. Tut-

tavia, per impedire che tali eventuali ulteriori ingressi per lavoro possano vanificare il sistema degli ingressi di extracomunitari inclusi nelle quote, si prevede (articolo 21, comma 5) che sia ripristinata la verifica preventiva dell'effettiva indisponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri già iscritti nelle liste di collocamento, aventi le medesime qualifiche, e disponibili a ricoprire il posto di lavoro richiesto allorché siano state presentate richieste di autorizzazione al lavoro indirizzate all'assunzione di un lavoratore extracomunitario in uno dei seguenti casi: *a)* assunzione per mansioni, qualifiche o settori non previsti nel decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro; *b)* assunzione che comporti il superamento del numero massimo annuo di visti di ingresso rilasciabili indicato nel decreto annuale di programmazione dei flussi; *c)* assunzione di extracomunitario che già soggiorni in Italia ad altro titolo e non possa legalmente iscriversi nelle liste di collocamento; *d)* assunzione di extracomunitario residente all'estero non iscritto nelle liste di prenotazione eventualmente istituite sulla base di intese bilaterali;

7) nell'articolo 22 non si prevede alcuna possibilità di immediata convertibilità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per evitare di inficiare tutta la disciplina dei flussi, mescolando la disciplina di flussi diversi e invogliando lo stagionale, non già a rientrare nel proprio Paese, ma ad utilizzare il tempo del soggiorno per lavoro stagionale al fine di trovarsi un'occupazione a tempo indeterminato. Lo stagionalato diventerebbe il pretesto per un ingresso in Italia al fine di ricercarsi un lavoro a tempo indeterminato;

8) la disciplina dell'ingresso e del soggiorno per lavoro autonomo non può rientrare nella programmazione dei flussi di ingresso per lavoro, sia perché non vi sarebbero criteri razionali da porre a fondamento della stessa, sia a causa degli obblighi internazionali di progressiva liberalizzazione degli scambi a cui l'Italia è

tenuta dalla sua partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio. Per evitare che si introducano in Italia concorrenti sleali dei lavoratori autonomi italiani si prevede invece (articolo 24) una severa verifica dei requisiti di idoneità tecnica ed amministrativa e di disponibilità di beni mobili e immobili, indispensabili per poter effettivamente svolgere in Italia una determinata attività di impresa o libero professionale e si prevede (confronta ultimo comma dell'articolo 24) che il permesso di soggiorno per lavoro autonomo sia rinnovabile soltanto se sia verificato che i ricavi o i compensi ottenuti dall'attività non siano inferiori a quelli previsti dalle norme fiscali vigenti ai fini dell'accertamento induttivo (redditometro);

9) si prevede una disciplina chiara (confronta articoli 21, 24 e 43, comma 1) dei diritti e dei doveri degli stranieri a cui sia rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo (possibilità di iscrizione nelle liste di collocamento e di mobilità, accesso al collocamento obbligatorio, accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, accesso a tutti i tipi di rapporti di lavoro, facoltà di iscrizione ad albi e registri necessari per esercitare il commercio, l'artigianato e le libere professioni).

5.3. Per raggiungere l'obiettivo dell'effettivo aumento della prevenzione e della repressione dell'immigrazione illegale, senza perciò prevedere illegittime e irrazionali restrizioni dell'effettivo rispetto dei diritti fondamentali della persona, occorrono importanti innovazioni:

1) per disincentivare il ricorso ad ingressi abusivi, l'immediatezza dell'esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione (con accompagnamento immediato alla frontiera) è prevista [articolo 11, comma 2, lettera *b)*, e comma 4, lettera *c)*] per tutti i casi di soggiorno clandestino (per esempio in caso di permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni senza che sia stata presentata domanda di rinnovo) e non soltanto per i casi di ingresso illegale, ed è prevista in modo pre-

ciso in considerazione della grande delicatezza dei beni in gioco (da un lato vi è la tutela della libertà personale dello straniero, dall'altro vi è l'effettiva osservanza delle leggi dello Stato poste a tutela dell'ordine pubblico) che non consente di lasciare scelte così importanti alla discrezionalità dell'autorità amministrativa;

2) per velocizzare e semplificare davvero l'adozione dei provvedimenti amministrativi di espulsione si prevede (articolo 11, comma 2) che essi siano emanati dal questore (che già è incaricato di attuarne l'esecuzione attraverso le forze di polizia) e non più dal prefetto;

3) per scoraggiare effettivamente l'immigrazione clandestina si prevede (articolo 17) un efficace inasprimento delle misure penali, processuali e di polizia, e cioè:

a) le sanzioni penali e le disposizioni processuali contro l'agevolazione dell'immigrazione illegale e contro i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori stranieri in condizioni illegali sono meglio configurate (in particolare punendo l'agevolazione non solo dell'ingresso clandestino, ma anche della permanenza illegale, del trasporto, nonché per chi estorce denaro ai fini dell'ingresso illegale), sono fortemente inasprite e affiancate dalla previsione della possibilità di disporre l'arresto anche fuori dei casi di flagranza, il giudizio direttissimo, e incisive misure patrimoniali e personali (simili a quelle previste dalla legge per gli indagati di associazione mafiosa) fin dall'inizio dell'azione penale (sospensione e, in caso di condanna definitiva, revoca, da albi, registri, autorizzazioni, concessioni, agevolazioni finanziarie);

b) si prevede l'applicazione ai reati di agevolazione dell'immigrazione illegale, di permanenza illegale di stranieri e di lavoro illegale della possibilità di disporre l'incidente probatorio per acquisire la testimonianza degli immigrati o per disporre l'esame degli indagati, nonché l'estensione delle disposizioni processuali e di polizia già attualmente previste dalla legge contro i reati in materia di stupefacenti;

c) si prevede un rafforzamento delle sanzioni penali (con la previsione della possibilità di arresto, di giudizio direttissimo e della sostituzione della pena con l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera) nei confronti dello straniero che senza giustificato motivo non esibisce all'autorità giudiziaria o di polizia il proprio permesso di soggiorno o la propria carta di soggiorno;

d) per scoraggiare sia l'utilizzo di stranieri clandestini in attività delinquenti sia il compimento di reati nei loro confronti, si prevede una specifica circostanza aggravante (articolo 17, comma 14);

e) si prevede che i clandestini stranieri indagati imputati siano comunque sottoposti a custodia cautelare in carcere (articolo 17, comma 15);

f) si prevede l'istituzione di speciali nuclei interforze delle forze di polizia diretti a compiere le azioni di prevenzione, di repressione e di polizia giudiziaria nei confronti dei reati di agevolazione dell'immigrazione illegale e del lavoro illegale degli stranieri (articolo 16, comma 5);

4) anche in considerazione della diversa tutela giurisdizionale e delle norme internazionali vigenti per i confini, il respingimento alla frontiera e l'espulsione dal territorio dello Stato non possono essere lasciati alla scelta discrezionale dell'autorità amministrativa, ma sono disciplinati in modo preciso, dovendosi intendere (articolo 10, comma 1) per respingimento soltanto i casi di provvedimenti adottati nell'immediatezza dell'attraversamento della frontiera e prevedendo invece [articolo 11, comma 2, lettera c)] il provvedimento di espulsione immediata in tutti i casi in cui lo straniero avrebbe dovuto essere respinto alla frontiera, ma sia stato ammesso provvisoriamente sul territorio italiano per essere soccorso;

5) per evitare che la tutela giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione amministrativa possa ancora essere un espediente con cui lo straniero espulso

possa rendersi irreperibile, senza tuttavia far venir meno o rendere di fatto ineffettiva la tutela giurisdizionale contro danni gravi ed irreparabili, che deriverebbero allo straniero dal rimpatrio immediato compiuto in attuazione di provvedimenti eventualmente illegittimi, si prevede (articolo 11, comma 10) che il ricorso al pretore possa essere presentato dallo straniero anche contestualmente al momento stesso del ricevimento del provvedimento amministrativo di espulsione immediatamente esecutivo e che in ogni caso l'avvenuta presentazione del ricorso contro l'espulsione eseguibile con accompagnamento alla frontiera comporti effetti sospensivi dell'esecuzione dell'espulsione, ma nel senso che si prevede (articolo 12) che il ricorrente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera in attesa del giudizio del pretore (che comunque interverrà entro pochi giorni), sia obbligatoriamente trattenuto in custodia negli appositi « centri di permanenza temporanea e assistenza ». Se non si prevedesse la predetta forma di temporanea sospensione del rimpatrio si riprodurrebbe un inconveniente simile a quello già sperimentato prima del 1990 sotto il previgente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: lo straniero espulso per evitare di essere immediatamente espulso e per ottenere che un giudice davvero possa valutare la legittimità del provvedimento sarebbe indotto ad occultare o distruggere i propri documenti di identificazione per poter essere così avviato al centro di custodia e comparire di fronte ad un giudice, al quale poter esporre le proprie ragioni. In ogni caso come deterrente contro una simile evenienza si prevede (articolo 17, comma 13) il rafforzamento del reato di mancata esibizione del passaporto o del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Altrimenti si finirebbe con l'ottenere effetti esattamente opposti rispetto all'obiettivo di dare maggiore effettività ai provvedimenti espulsivi, perché, inducendo gli stranieri ad occultare o distruggere i propri documenti identificativi, lo Stato finirebbe col privarsi proprio degli strumenti indispensabili per assicurare l'effettivo allontanamento dal

territorio dello Stato dello straniero espulso;

6) la custodia dello straniero espulso o respinto (con la connessa convalida giurisdizionale) è obbligatoriamente prevista (articolo 12) non soltanto nei casi di impossibilità materiale di eseguire l'espulsione o il respingimento, ma anche in ogni caso di reimmissione in libertà o di scarcerazione di stranieri arrestati o detenuti che abbiano i presupposti per essere espulsi con provvedimento amministrativo (confronta anche l'articolo 11, comma 3), nonché nei casi in cui un immediato allontanamento dello straniero dal territorio italiano potrebbe arrecargli un danno grave ed irreparabile e cioè: *a)* nei casi in cui non vi sia disponibile un Paese non pericoloso per la vita, sicurezza ed incolumità dello straniero allontanato; *b)* nei casi in cui sia stata eventualmente rifiutata la ricezione della domanda di asilo al momento dell'ingresso; *c)* in tutti i casi in cui lo straniero abbia presentato ricorso al pretore contro provvedimenti di espulsione immediatamente eseguibili con accompagnamento alla frontiera; *d)* nei casi in cui lo straniero affermi di appartenere alle categorie di stranieri inespellibili;

7) per evitare di lasciare lacune proprio negli aspetti più delicati si disciplina (prevedendo eventualmente il rilascio di un permesso di soggiorno) la condizione giuridica dello straniero che debba entrare o restare in Italia per motivi di giustizia (articolo 15) e la condizione dello straniero che risulti comunque inespellibile o perché si tratti di persona inclusa tra i soggetti nei confronti dei quali la legge prevede un divieto di espulsione (articolo 19, comma 2) o dopo che vi siano stati l'annullamento o la revoca del provvedimento amministrativo o giudiziario di espulsione (articoli 11, comma 10, e 13, comma 3) o dopo che siano trascorsi i termini massimi per la custodia dello straniero trattenuto negli appositi « centri di permanenza temporanea e di assistenza » senza che sia stato possibile rimuovere gli impedimenti all'allontanamento dal territorio dello Stato (articolo 12, comma 5);

8) si prevedono (confronta articoli 13 e 14) norme specifiche di collegamento per consentire effettivamente e con immediatezza l'esecuzione dei diversi casi di espulsione giudiziaria fin dal momento dall'uscita dagli istituti penitenziari e prevedendo che anche per l'espulsione-misura di sicurezza operi uno specifico divieto di rientro.

5.4. Per attuare effettivamente l'obiettivo di un rafforzamento dell'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti occorre che le disposizioni della presente proposta di legge delineino un quadro certo di diritti e di doveri, che non preveda privilegi per lo straniero (si veda l'esplicita previsione, all'articolo 2, comma 7, che qualsiasi straniero presente in Italia deve comunque osservare gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in Italia a carico di qualsiasi individuo), ma diminuisca davvero la precarietà della condizione degli stranieri lungo residenti e ciò deve essere realizzato attraverso alcune precise misure:

1) una più razionale e precisa configurazione (articoli 8 e 9) dello *status* di straniero titolare di carta di soggiorno, mediante la quale dovrebbe avvenire un rafforzamento dell'integrazione, attraverso:

a) la previsione che abbiano titolo al rilascio della carta di soggiorno quegli stranieri che davvero siano lungo residenti o comunque quegli stranieri che da elementi certi siano destinati a soggiornare a lungo in Italia (stranieri regolarmente soggiornanti da cinque anni con permesso di soggiorno di lungo periodo e aventi la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonte lecita non inferiore all'importo annuo della pensione sociale; familiari aventi titolo al ricongiungimento familiare e conviventi in Italia con straniero titolare di carta di soggiorno o con italiano; stranieri nati in Italia da genitore titolare di carta di soggiorno; stranieri regolarmente soggiornanti ininterrottamente e regolarmente da almeno 10 anni);

b) la previsione che la carta di soggiorno non sia rilasciata a tempo indeterminato, ma sia rinnovabile ogni 5 anni in presenza di tutti i requisiti, accanto alla previsione che, nel rispetto della presunzione costituzionale di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, la revoca della carta (prevedendo una retrocessione allo *status* di straniero titolare di permesso di soggiorno) possa essere disposta soltanto dal giudice e soltanto quale pena accessoria per la condanna definitiva per uno dei reati ostativi al rilascio o al rinnovo della carta, tra i quali sono comunque esclusi reati di minore rilevanza sociale o perseguibili a querela di parte, per i quali una eventuale presentazione della querela a soli fini calunniatori sarebbe incentivata perché avrebbe come ulteriore effetto quello di configurarsi come automatico ostacolo al rilascio o rinnovo della carta;

c) la previsione di rimedi giurisdizionali specifici (inclusa la giurisdizione esclusiva estesa al merito da parte del giudice amministrativo, con termini rapidi per la decisione sui ricorsi), nonché della sospensione dell'esecuzione del provvedimento stesso in caso di presentazione di ricorsi alla giustizia amministrativa;

d) uno *status* effettivamente più favorevole (articolo 9), rispetto agli altri stranieri, degli stranieri titolari di carta di soggiorno, prevedendo che lo straniero titolare di carta di soggiorno abbia facoltà di compiere qualsiasi attività, anche in esenzione della condizione di reciprocità, e di fruire, a parità di condizioni con il cittadino italiano, di tutti i servizi e le prestazioni previste dalla pubblica amministrazione e, salvo che in casi eccezionali, non possa essere respinto alla frontiera o espulso dal territorio dello Stato;

2) una più razionale tutela (protetta da norme costituzionali ed internazionali) al diritto degli stranieri regolarmente soggiornanti di vivere in famiglia e ai diritti dei minori in attuazione dei quali sono previste le seguenti specifiche misure:

a) la facoltà di attuare il ricongiungimento familiare è consentita non soltanto agli stranieri titolari di carta di sog-

giorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, ma anche (confronta articolo 26, comma 1) agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un altro permesso di soggiorno di lungo periodo, come per esempio quello per asilo politico, per motivi familiari, per residenza elettiva;

b) la disciplina in modo specifico (articolo 29) degli ingressi e dei soggiorni dei minori (spesso in stato di abbandono) per affidamento e per attesa adozione;

c) la disciplina (articolo 28) degli ingressi e i soggiorni per visita a familiari;

d) per evitare il dubbio che si voglia introdurre un legittimo divieto di matrimonio nei confronti di taluni coniugi si prevede [articolo 28, comma 1, lettera *c*)] che sia comunque rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari (e il relativo *status*) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia e quivi coniugatosi con cittadino italiano o con cittadino comunitario o extracomunitario regolarmente soggiornante;

3) al fine di evitare ogni ambiguità che impedisca di attuare concretamente un'integrazione quotidiana degli stranieri regolarmente soggiornanti (che sono espressamente individuati dall'articolo 2, comma 9) si disciplinano (riprendendo spesso disposizioni legislative attualmente vigenti) i principi generali dell'avviamento al lavoro degli stranieri già regolarmente soggiornanti e titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro (che sono specificamente indicati), i principi generali (articolo 43) del trattamento dei lavoratori subordinati ed autonomi, della formazione degli operatori, sull'accesso alle scuole secondarie superiori (articolo 38, comma 8), sull'integrazione culturale (confronta articolo 43, inclusa la possibilità per coloro che abbiano i relativi titoli di studio ottenuti in Italia o riconosciuti di sostenere esami per l'accesso alle professioni e di iscriversi in albi e registri) e, soprattutto, l'estensione a

tutti gli stranieri titolari di carta di soggiorno dell'obbligo di iscriversi al Servizio sanitario nazionale [articolo 33, comma 1, lettera *b*)] e l'esplicita estensione agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno della possibilità di fruire a parità di condizioni di tutte le prestazioni socio-assistenziali già previste per i cittadini italiani dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (confronta la disposizione fondamentale prevista dall'articolo 41, comma 1, ma anche le disposizioni in materia di accesso alle professioni sanitarie previste dall'articolo 36);

4) l'obbligo per chi fa ingresso nel territorio italiano di documentare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti anche per il ritorno nel Paese di provenienza è escluso (articolo 4, comma 3) per gli ingressi che consentono soggiorni di lunga durata (lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare, attesa adozione, attesa riacquisto della cittadinanza italiana, motivi religiosi, residenza elettiva) che potrebbero dare luogo al successivo rilascio della carta di soggiorno, per i quali dunque è evidente che sarebbe irragionevole pretendere la disponibilità di mezzi economici sufficienti anche ai fini del ritorno in patria, anche in considerazione del fatto che si prevede il mantenimento in funzione dell'apposito fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari indigenti previsto dall'articolo 13 della legge n. 943 del 1986;

5) si prevede (anche se in parte si rinvia alla disciplina del regolamento di attuazione) la indicazione di termini per il rilascio e il rinnovo dei singoli visti di ingresso, dei singoli permessi di soggiorno e della carta di soggiorno, nonché la disciplina degli ingressi e dei soggiorni per motivi religiosi, per riacquisto della cittadinanza, per residenza elettiva, per attesa adozione, per affidamento, per soggiorni di breve periodo (turismo, missioni, visita); per tali disposizioni confronta articoli 5, commi 2, 3 e 6, 8, comma 3, 48, comma 2, lettere *b*) e *c*);

6) per evitare che lo straniero regolarmente soggiornante sia lasciato in una condizione di permanente precarietà e di incertezza per il futuro si rende indispensabile prevedere (riproducendo in parte le disposizioni legislative attualmente vigenti) alcune specifiche misure:

a) una specifica disciplina (articolo 7) e una particolare tutela giurisdizionale (con giurisdizione esclusiva estesa al merito al giudice amministrativo e con la previsione di termini brevi per la decisione sui ricorsi) contro la revoca, l'annullamento e il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, provvedimenti che costituiscono il presupposto che legittima l'adozione di un provvedimento amministrativo di espulsione, con accompagnamento immediato alla frontiera;

b) si prevede (articolo 7, comma 5) che i provvedimenti di revoca, annullamento o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno degli stranieri regolarmente soggiornanti diventino esecutivi (e quindi, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera *b*), diventino presupposti per disporre l'espulsione amministrativa con immediato accompagnamento alla frontiera) soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'eventuale impugnazione giurisdizionale degli stessi e se il giudice non ne abbia sospeso l'esecuzione. Una simile previsione si impone in virtù dell'articolo 1 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 (ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98), che impone agli Stati firmatari di non espellere gli stranieri regolarmente residenti che siano stati oggetto di provvedimenti di espulsione prima che essi abbiano avuto la possibilità di far valere le ragioni che si oppongono alla loro espulsione, di far esaminare il loro caso e di farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente;

c) si prevede che presupposto per il rinnovo dei permessi di soggiorno per la-

voro subordinato (articolo 21, comma 6) e per lavoro autonomo (articolo 24, comma 8) sia soprattutto la dimostrazione della disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

d) si prevede comunque la possibilità di conversioni dei diversi titoli di soggiorno di lungo periodo e la possibilità (articolo 7, comma 4) di rilasciare al richiedente una carta di soggiorno o un altro tipo di permesso di soggiorno rispetto a quello originariamente richiesto;

7) per completare la riforma della disciplina dell'immigrazione si prevede (articolo 47) una delega legislativa al Governo per coordinare con le disposizioni della nuova legge e del suo regolamento di attuazione le disposizioni vigenti in materia di disciplina della cittadinanza italiana. Tra i principi direttivi della delega si segnalano l'eliminazione di ogni residua discriminazione tra uomo e donna nell'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana, di ogni ostacolo burocratico al mantenimento della doppia cittadinanza, nonché norme per evitare matrimoni simulati solo al fine di ottenere la naturalizzazione, ma soprattutto si segnalano la disciplina espressa dei requisiti di reddito e di affidabilità fiscale necessari ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione e la riduzione da dieci a otto anni della residenza legale degli extracomunitari ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, prevedendo però che (ai fini della progressione dell'acquisto dei diritti) possano acquisirla non tutti gli stranieri regolari, ma soltanto coloro che siano già titolari di carta di soggiorno in corso di validità e che dunque abbiano già consolidato un diritto di soggiorno di lungo periodo;

8) al fine di promuovere contestualmente i diritti dei cittadini italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, si prevede (articolo 40) che l'elettorato amministrativo comunale sia conferito soltanto a condizione di reciprocità (con esclusione per gli stranieri aventi lo

status di rifugiato o di asilo umanitario) e con la previsione che possano esercitare il voto attivo e passivo soltanto i titolari di carta di soggiorno e soltanto se abbiano una residenza legale ininterrotta da almeno cinque anni, come prevede la Convenzione sulla partecipazione europea degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 (ratificata e resa esecutiva con legge 8 marzo 1994, n. 203); si prevede altresì (articolo 48, comma 6) che il Governo notificchi al Segretario generale del Consiglio d'Europa la dichiarazione con cui l'Italia accetta di applicare anche le disposizioni di cui al capitolo C della parte prima della citata Convenzione affinché, in conformità dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, il conferimento agli

stranieri dell'elettorato attivo e passivo a livello comunale sia privo di ogni dubbio di legittimità costituzionale, anche con riguardo alla conformità all'articolo 48 della Costituzione che, secondo alcuni, sembrerebbe riservare l'elettorato (non soltanto quello per l'elezione del Parlamento nazionale) ai soli cittadini; peraltro al conferimento dell'elettorato amministrativo a condizione di reciprocità corrisponde la previsione (articolo 43, commi 11, 12 e 13) di un aumento delle possibilità di partecipazione degli stranieri regolarmente soggiornanti attraverso l'istituzione presso il CNEL di un'apposita Consulta nazionale dell'immigrazione dotata di specifiche funzioni di consulenza, sollecitazione e controllo sul regolare funzionamento dell'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina la condizione giuridica dello straniero in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione e si applica ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come « stranieri », salvo che sia diversamente disposto.

2. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

3. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

5. La presente legge non si applica ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.

ART. 2.

(Trattamento dello straniero).

1. Sono riconosciuti allo straniero i diritti fondamentali previsti dalle norme di diritto interno e di diritto internazionale.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente, e partecipa alla vita pubblica a livello locale nelle forme e alle condizioni previste dalla presente legge e dalle Convenzioni internazionali in vigore in Italia.

3. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

4. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 3 possono prevedere condizioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire le immigrazioni clandestine.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla presente legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, e negli altri casi previsti dalla presente legge, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti a carico di qualsiasi individuo dalle norme vigenti in Italia.

8. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che

vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di *status* personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente. Esse hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Il presente comma non si applica agli stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo o ai quali sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o l'asilo umanitario.

9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per straniero regolarmente soggiornante si intendono le persone che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) straniero titolare di carta di soggiorno soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

b) minore straniero iscritto nel permesso di carta di soggiorno di uno straniero;

c) straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato e abbia presentato domanda di rinnovo o conversione di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno.

10. Gli stranieri sono tenuti ad esibire il documento di identificazione di cui sono in possesso ed il permesso o la carta di soggiorno di cui all'articolo 8 ad ogni ri-

chiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza può altresì richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la loro disponibilità di un reddito derivante da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

ART. 3.

(Politiche migratorie).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica di immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con le organizzazioni non governative, si propone di svolgere per prevenire o eliminare situazioni strutturali di precarietà diffusa di ordine economico, politico, sociale e ambientale che possono indurre fenomeni di emigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine dei flussi migratori.

3. Il documento programmatico indica altresì i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, nonché le azioni e gli interventi volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto della diversità e nel riconoscimento dell'identità culturale delle persone, e prevede strumenti per un positivo reinserimento nelle comunità dei Paesi di origine.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è definita, sulla base delle indicazioni del documento di cui al comma 3, la programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per lavoro subordinato, a tempo indeterminato e stagionale, tenuto conto delle richieste presentate per ricongiungimenti familiari e degli ingressi per ragioni umanitarie e delle disposizioni dell'articolo 20. I decreti sono immediatamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e disciplinano la programmazione dei flussi di ingresso fino a quando siano pubblicati i successivi decreti di programmazione.

5. Nell'ambito delle loro competenze le regioni, le province autonome e gli altri enti locali adottano azioni positive al fine di:

a) agevolare il superamento delle difficoltà inerenti la condizione di immigrati;

b) agevolare l'inserimento nella società italiana degli stranieri regolarmente soggiornanti e delle loro famiglie in condizioni rispettose della loro identità culturale e della dignità umana;

c) rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

d) prevenire e ridurre ogni situazione che di fatto produca la marginalizzazione degli stranieri o la loro concentrazione abitativa in condizioni tali da creare la loro emarginazione o gravi difficoltà di convivenza tra i diversi gruppi di stranieri ovvero tra italiani e stranieri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di consigli territoriali per l'immigrazione, in cui sono rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni effettivamente operanti in favore degli stranieri, con compiti di analisi delle esigenze di promozione, coordinamento e collegamento degli interventi da attuare a livello locale, al fine di assicurare la più completa esecuzione della presente legge, del suo regolamento di attuazione e del documento programmatico di cui al comma 1.

7. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO

ART. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente, indicato nel regolamento di attuazione, e del visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente

istituiti, secondo i criteri previsti nel regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, previa presentazione da parte dell'interessato del passaporto o documento equipollente in corso di validità durante il periodo di utilizzabilità del visto, nonché di un'apposita domanda prevista dal regolamento di attuazione della presente legge e della documentazione ad essa allegata ai fini dell'attestazione delle condizioni previste per il tipo di ingresso e soggiorno richiesto. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustra di diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia per periodi superiori a tre mesi, e che desideri allontanarsene per farvi successivamente ritorno, deve ottenere un visto di reingresso, rilasciato alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dalle competenti autorità di pubblica sicurezza. Il diniego del visto di ingresso o di reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato all'interessato, unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, o in mancanza, in inglese, francese, o spagnolo. Contro il diniego del visto di ingresso è ammesso ricorso al tribunale amministrativo del Lazio. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

3. In conformità con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in vigore per l'Italia, è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che ne faccia richiesta e dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del

soggiorno per il quale chiede il rilascio del visto di ingresso o si presenta ai valichi di frontiera, nonché di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e limitatamente agli ingressi per soggiorni di durata fino ad un anno, per il ritorno nel Paese di provenienza. Non può comunque essere ammesso nel territorio dello Stato lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che risulti privo di documenti di viaggio e del visto di ingresso, ove richiesto, o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dell'Italia o per quelli di uno dei Paesi con i quali siano in vigore accordi internazionali per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla libera circolazione delle persone. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a tre mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, costituiscono titolo valido per l'ingresso anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali in vigore per l'Italia.

4. Il Ministero degli affari esteri adotta ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore ovvero di norme comunitarie.

5. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti alla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di rientro, e quelli segnalati, anche in base ad accordi internazionali in vigore per l'Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

6. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 5.

(Permesso di soggiorno).

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati ai sensi della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi internazionali in vigore per l'Italia.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge, al questore della provincia in cui lo straniero si trova, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o secondo le diverse disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione prevede condizioni e modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi, in particolare per motivi di turismo, di residenza elettiva, di soggiorno in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi, istituti penitenziari e altri luoghi di convivenza collettiva, nonché per i motivi di culto, di attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, di affari, di missione, di giustizia, di transito, di attesa di emigrazione in altro Stato.

3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla presente legge, nei limiti stabiliti in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore, ovvero, in mancanza, in quelli di seguito indicati:

a) non superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) non superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero;

c) non superiore ad un anno, o alla minore durata del corso di studi, per motivi di studio, salvo rinnovo per la me-

desima durata per non oltre due anni rispetto alla durata legale del corso di studi;

d) non superiore a due anni, salvo rinnovo per la medesima durata per lavoro autonomo, lavoro subordinato e per motivi familiari;

e) non superiore ad un periodo strettamente connesso alle documentate necessità, negli altri casi consentiti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato è disposta l'espulsione amministrativa.

6. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro otto giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione dell'articolo 7, comma 4.

7. Salvo i casi in cui la legge o il suo regolamento di attuazione lo vietino espressamente, il permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno può essere convertito, a domanda del titolare da presentare al questore della provincia in cui si trova, in qualunque altro tipo di permesso di soggiorno per il quale lo straniero possenga i requisiti richiesti.

ART. 6.

(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno).

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, famiglia e studio può essere utilizzato anche per le differenti attività e motivazioni indicate nel regolamento di attuazione.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui agli articoli 5 e 8 devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche quando si tratti di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

4. Fuori dei casi in cui lo straniero sia iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un comune ai sensi del comma 3, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni della propria dimora.

5. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dagli accordi internazionali in vigore per l'Italia.

ART. 7.

(Rifiuto e revoca, annullamento, rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno).

1. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati, e se il permesso di soggiorno è stato rilasciato esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno, fatti salvi i limiti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, ovvero quando risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio in condizioni abusive o la prostituzione o il contrabbando o l'accattagnaggio.

2. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di accordi internazionali in vigore per l'Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

3. Il permesso di soggiorno è annullato se le circostanze dimostrate e la documentazione prodotta al momento della domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno si rivelano successivamente false o contraffatte.

4. Nel procedimento avente per oggetto provvedimenti relativi al permesso di soggiorno, prima dell'emanazione di un provvedimento di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo, deve essere valutata la possibilità che all'interessato siano rilasciati una carta di soggiorno o un altro tipo di permesso di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

5. Il rifiuto, la revoca, l'annullamento e il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e motivato del questore. Il provvedimento deve essere notificato o comunicato all'interessato, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, e deve riportare le modalità e i termini dell'impugnazione. I provvedimenti di revoca, annullamento e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno divengono esecutivi trenta giorni dopo la loro comunicazione o notificazione.

6. Contro i provvedimenti indicati nel comma 5 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo del luogo in cui lo straniero dimora. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro quindici giorni dalla data in cui il provvedimento è stato notificato o comunicato all'interessato. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il tribunale amministrativo regionale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso. In caso di annullamento dell'atto impugnato il questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformità alla sentenza del giudice.

ART. 8.

(Carta di soggiorno).

1. Può ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno lo straniero che, nei modi previsti dal regolamento di attuazione, ne faccia richiesta al questore della provincia in cui dimora attestando di non aver riportato condanne definitive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale e nell'articolo 17 della presente legge, di non aver in corso a proprio carico procedimenti penali per tali reati e di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) straniero regolarmente soggiornante in Italia ininterrottamente da cinque

anni e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo politico o asilo umanitario, il quale dimostri di disporre di un reddito imponibile annuo derivante da fonte lecita e non occasionale di importo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

b) straniero nato in Italia da genitore straniero regolarmente soggiornante in Italia ininterrottamente da cinque anni e con lui convivente;

c) straniero minore di età regolarmente soggiornante, anche se nato fuori del territorio italiano, figlio di genitore straniero titolare di carta di soggiorno, alla cui potestà sia sottoposto e con il quale conviva in Italia;

d) straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano e coniugato da più di sei mesi con cittadino italiano residente in Italia o legalmente residente in Italia, con il quale conviva in Italia;

e) straniero regolarmente soggiornante in Italia, coniuge da almeno due anni di straniero titolare di carta di soggiorno, con il quale conviva in Italia;

f) straniero regolarmente soggiornante in Italia, il quale sia parente entro il quarto grado o il legale tutore o affidatario di un cittadino italiano residente in Italia, con il quale conviva e al quale effettivamente provveda;

g) straniero regolarmente soggiornante in Italia ininterrottamente da almeno dieci anni e che, se non è nato in Italia o non vi ha risieduto per almeno cinque anni durante la minore età, dimostri altresì di disporre di un alloggio adeguato e di un reddito annuo derivante da fonte lecita e non occasionale, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

2. La carta di soggiorno è rilasciata e rinnovata dal questore della provincia in cui lo straniero dimora, ha la durata di

cinque anni, è rinnovabile per la medesima durata, anche per motivi diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio, e può essere revocata prima della data di scadenza soltanto nei casi di esecuzione dei provvedimenti di estradizione o di espulsione disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale ovvero come pena accessoria in caso di condanna definitiva per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale e nell'articolo 17 della presente legge.

3. Il questore si pronuncia sulla domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno entro sessanta giorni dalla sua presentazione. In caso di rifiuto del rilascio o di revoca o del rinnovo o di annullamento lo straniero regolarmente soggiornante resta titolare del permesso di soggiorno di cui era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio della carta di soggiorno ovvero, salvo che si tratti di straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato, ottiene, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se non possiede i requisiti previsti dalla legge.

4. I provvedimenti amministrativi di rifiuto di rilascio, o di rifiuto di rinnovo, di revoca o di annullamento della carta di soggiorno sono adottati con atto scritto e motivato del questore. Tale atto deve essere comunicato all'interessato, unitamente alle modalità di impugnazione, con allegata traduzione in lingua a lui comprensibile ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese e spagnola.

5. Contro il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno e contro l'annullamento della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero dimora. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il tribunale amministrativo regionale decide sul ricorso entro trenta giorni dal suo deposito. In caso di annullamento dell'atto impugnato il questore, secondo le modalità previste dal

regolamento di attuazione della presente legge, rilascia o rinnova la carta di soggiorno a cui lo straniero ha titolo in conformità della sentenza del giudice. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

6. La carta di soggiorno è annullata se la documentazione prodotta al momento della domanda di rilascio o di rinnovo della carta si rivela successivamente falsa o contraffatta ovvero se, con sentenza passata in giudicato, si accerta che nel periodo precedente al rilascio della carta lo straniero si è reso responsabile di uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 17 della presente legge.

7. La carta di soggiorno non può comunque essere rilasciata qualora, sulla base di elementi concreti ed attuali, risulti che lo straniero eserciti nel territorio dello Stato il commercio in condizioni abusive o la prostituzione o l'accattonaggio ovvero viva abitualmente con i proventi derivanti da attività illecite.

ART. 9.

(Diritti dello straniero titolare di carta di soggiorno).

1. Lo straniero titolare della carta di soggiorno, oltre a godere del trattamento generale previsto per lo straniero regolarmente soggiornante, ha titolo:

a) all'ingresso e al reingresso nel territorio dello Stato, in esenzione delle norme sul visto;

b) a compiere nel territorio dello Stato, in esenzione dalla reciprocità eventualmente prevista dalle disposizioni vigenti, qualsiasi tipo di attività lavorativa e qualsiasi atto giuridico lecito, ad accedere a qualsiasi corso di istruzione e formazione e ad accedere a qualsiasi servizio e prestazione erogati dalla pubblica amministrazione, con la sola esclusione di attività, atti, servizi o prestazioni, che siano dalla legge espressamente vietati allo stra-

niero o riservati esclusivamente al cittadino italiano;

c) ad esercitare l'elettorato amministrativo alle condizioni previste dalla presente legge.

2. Lo straniero titolare di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo non può essere respinto alla frontiera, né può essere espulso dal territorio dello Stato se non con il provvedimento del Ministro dell'interno indicato all'articolo 11, comma 1.

CAPO II

RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE DELLO STRANIERO

ART. 10.

(Respingimento alla frontiera).

1. Il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera dispone il respingimento alla frontiera nei confronti degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Le disposizioni del comma 1, e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 4, non si applicano nei confronti degli stranieri che presentano domanda di asilo secondo le disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione.

3. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, unitamente alle modalità di impugnazione. Esso può essere impugnato di fronte al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui si trova il valico di frontiera presso cui è effettuato. Non è consentita la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

4. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di

cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto ai sensi delle disposizioni della presente legge è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo a proprie spese nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro Stato in cui sia consentita la sua riammissione. In caso di rifiuto il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ed è immediatamente arrestato dalla polizia di frontiera.

5. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è eseguito dalle forze di polizia, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, con accompagnamento immediato dello straniero respinto a bordo del vettore indicato nel comma 4 ovvero, ove ciò non sia possibile, a bordo del vettore che, nel modo più celere e più diretto, conduce nel territorio del Paese di origine o di provenienza dello straniero respinto o di qualsiasi altro Stato, possibilmente prescelto dallo stesso straniero, in cui sia effettivamente consentita la sua regolare ammissione. È fatta salva l'applicazione degli articoli 12 e 19, nonché le diverse disposizioni di accordi internazionali in vigore per l'Italia.

ART. 11.

(Espulsione amministrativa).

1. Quando la presenza dello straniero in Italia costituisce, a causa del suo comportamento, un grave pericolo concreto ed attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche se in transito e anche se si tratta di titolare di carta di soggiorno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal questore quando lo straniero si trova in una delle seguenti situazioni:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato rifiutato ovvero quando è divenuto esecutivo il provvedimento di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ovvero quando il permesso o la carta di soggiorno sono scaduti da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo ovvero quando da più di sessanta giorni è stato comunicato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;

c) è stato temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso quando ricorrono le condizioni per il respingimento alla frontiera;

d) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice, qualora non applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, rilascia il nulla osta all'atto della convalida. In ogni caso nei confronti di indagati o imputati stranieri non regolarmente soggiornanti, per i quali sussistano esigenze cautelari, il giudice può disporre soltanto la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Se la misura detentiva non è applicata o è cessata, e in ogni altro caso in cui cessano altre misure coercitive, ovvero in cui è disposta la liberazione o scarcerazione di straniero che si trova in una delle situazioni indicate nel comma 4 e che deve essere espulso dal territorio dello Stato sulla base di un provvedimento giudiziario o amministrativo immediatamente esecutivo, il questore dispone senza indugio il

trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, quando è disposta ai sensi del comma 1 ovvero quando lo straniero si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione prevista nel decreto di espulsione adottato ai sensi del comma 5, ovvero quando il questore, con il decreto di cui al comma 2 o con successivo provvedimento, accerta che lo straniero si trova in una delle seguenti situazioni:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) ha tenuto un comportamento che, valutato sulla base di circostanze obiettive, denota il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento;

c) si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione del rifiuto del permesso di soggiorno ovvero dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno senza aver presentato domanda di rinnovo ovvero dalla comunicazione del provvedimento di revoca o di annullamento o di rifiuto del rinnovo della carta di soggiorno senza che il giudice abbia sospeso o annullato il provvedimento eventualmente impugnato.

5. Nei casi diversi da quelli indicati nel comma 4, il provvedimento di espulsione contiene l'intimazione allo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto allo straniero, e ad osservare determinate prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

6. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono

comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

7. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per gli stranieri.

8. Avverso il decreto di espulsione o il provvedimento di cui al comma 4 può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, ovvero quando è disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. In ogni caso il questore dispone la misura di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti dello straniero che ha presentato ricorso contro un provvedimento di espulsione eseguibile con accompagnamento immediato alla frontiera.

9. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

10. Il ricorso di cui ai commi 8 e 9 può essere sottoscritto anche personalmente e può essere presentato anche per il tramite dell'autorità diplomatica o consolare italiana accreditata nel Paese di origine o di stabile residenza o di invio dello straniero espulso. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal pretore nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

nonchè, ove necessario, da un interprete. Secondo le forme e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il ricorso al pretore può essere presentato dallo straniero in via breve anche contestualmente alla notifica o alla consegna del provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo e in tal caso è immediatamente trasmesso dall'autorità di pubblica sicurezza alla cancelleria del pretore. Il giudice, omessa ogni valutazione sull'opportunità del provvedimento impugnato con il ricorso di cui ai commi 8 e 9, lo annulla se accerta che non ricorrono i presupposti indicati nei commi 1 o 2 ovvero se accerta che sussiste una delle cause ostative all'espulsione indicate nell'articolo 19.

11. Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, richiesta per attuare il ricongiungimento familiare o per comprovate ragioni di lavoro o di studio o per esigenze di giustizia e rilasciata alle condizioni e secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato al momento della remissione in libertà, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento. Per tale caso è sempre consentito il fermo o l'arresto anche fuori dei casi previsti dal codice di procedura penale ed è sempre disposto il giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. Si applica l'articolo 14.

13. Il divieto di cui al comma 12 è valido per un periodo di cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 9, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della com-

plessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.

ART. 12.

(Custodia degli stranieri espulsi dal territorio dello Stato o respinti alla frontiera).

1. Il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera dispone che lo straniero respinto alla frontiera o espulso con accompagnamento alla frontiera sia trattenuto per il tempo strettamente necessario per assicurare l'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano presso il centro di custodia ed assistenza temporanea più vicino tra quelli individuati, preferibilmente nelle zone prossime alle frontiere aeree, marittime e terrestri, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale, qualora non sia possibile eseguire con immediatezza il respingimento o l'espulsione perchè ricorre una delle seguenti circostanze:

a) occorre soccorrere lo straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato;

b) occorrono accertamenti supplementari circa l'identità o la cittadinanza dello straniero;

c) occorre acquisire documenti di viaggio o visti di cui lo straniero risulta sprovvisto;

d) non vi è un vettore disponibile al rimpatrio dello straniero;

e) non vi è un Paese non pericoloso per la vita, sicurezza ed incolumità dello straniero effettivamente disponibile ad accogliere lo straniero;

f) lo straniero ha presentato ricorso al pretore contro il provvedimento amministrativo di espulsione che deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro di cui al comma 1 con modalità, indicate nel regolamento di attuazione della presente

legge, tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Egli, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, riceve vitto, alloggio e assistenza sanitaria e ha diritto di comunicare con la propria famiglia, con un difensore e con i rappresentanti diplomatici e consolari del proprio Paese. È consentito l'accompagnamento a cura della forza pubblica da e per il luogo in cui ha sede il centro.

3. Il questore o il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera consegnano allo straniero trattenuto copia del provvedimento di custodia di cui al presente articolo, recante altresì i diritti e doveri dello straniero trattenuto, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo. Essi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge e in conformità con le direttive del Ministero dell'interno e in collaborazione con le forze di polizia, adottano ogni misura per l'eliminazione dell'impedimento materiale all'allontanamento dello straniero dal territorio italiano e trasmettono copia del provvedimento e di ogni altro atto relativo allo straniero e all'impedimento all'esecuzione del respingimento o dell'espulsione al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore successive all'emanazione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui agli articoli 11, 13 e 14 e al presente articolo, e ove non ricorra una delle cause ostative all'allontanamento dal territorio dello Stato indicate nell'articolo 19, convalida il provvedimento del questore o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento amministrativo di espulsione. In caso di accoglimento del ricorso il provvedimento di custodia si intende revocato. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizio-

nali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo. Gli atti processuali concernenti la convalida della custodia o il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione per i quali è richiesta o consentita la partecipazione dello straniero possono svolgersi anche presso il centro in cui questi è trattenuto.

5. La permanenza nel centro non può protrarsi per oltre venti giorni dalla data della convalida, prorogabili dal pretore, anche su richiesta delle forze di polizia, sino ad un massimo di ulteriori dieci giorni qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. L'avvenuto allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto alla frontiera, anche su volontà di questi, fa comunque cessare la misura del trattenimento ed è comunicato senza ritardo al pretore a cura delle autorità di pubblica sicurezza. Qualora alla scadenza della permanenza nel centro l'impedimento materiale all'esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento non sia ancora cessato, il questore, alle condizioni stabilite dal giudice contestualmente alla convalida e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, consente allo straniero trattenuto l'uscita dal centro, gli rilascia un permesso di soggiorno temporaneo e dispone nei suoi confronti la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora fino all'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano.

6. Il questore adotta efficaci misure di vigilanza, da attuare a cura delle forze di polizia, affinché lo straniero non si allontani dal centro in cui è custodito senza l'autorizzazione del questore medesimo, e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa sia violata. L'allontanamento illegale ovvero l'autorizzazione ad allontanarsi dal centro concessa nei casi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge comportano la sospensione del decorso dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5, fino alla data di ripristino della custodia. Qualora lo straniero si sottragga illegalmente alla custodia disposta nei suoi

confronti si considera che abbia rinunciato al ricorso eventualmente presentato contro il provvedimento amministrativo di espulsione o di respingimento alla frontiera e nei suoi confronti si applica il comma 12 dell'articolo 11.

7. Contro il decreto di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri. In ogni caso tutti gli oneri per l'alloggiamento, l'assistenza, l'accompagnamento, il trasporto e il rimpatrio degli stranieri sono posti a carico del Ministero dell'interno.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge e delle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

10. Al fine dell'attivazione dei centri previsti nel comma 1 sono utilizzati preferibilmente, previa ristrutturazione o riadattamento, beni demaniali da individuare in ciascuna delle regioni in cui maggiore è la presenza di stranieri e nelle diverse aree del Paese maggiormente esposte al rischio della immigrazione illegale.

11. Qualora non siano disponibili posti nei centri indicati nel comma 1 l'autorità che dispone la custodia ordina che lo straniero sia trattenuto sotto il controllo delle forze di polizia, presso altre strutture alloggiative ovvero, se occorrono cure urgenti, presso strutture ospedaliere, osser-

vando i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 13.

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza).

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 17 della presente legge, sempre che risulti socialmente pericoloso.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione è eseguita, alla fine dell'esecuzione della pena detentiva eventualmente comminata, con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, effettuato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario ovvero, nei casi in cui non debba essere effettivamente eseguita una pena detentiva, al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. In caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione da parte del magistrato di sorveglianza, allo straniero che abbia i requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato può essere rilasciato un permesso di soggiorno al quale abbia titolo, secondo le condizioni indicate nel provvedimento di revoca pronunciato dal magistrato e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Lo straniero detenuto o internato che debba essere espulso dal territorio dello Stato a titolo di misura di sicurezza non può accedere a misure alternative alla detenzione, salva l'applicazione di accordi internazionali che, previo accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, consentano l'espiazione della pena detentiva nel Paese di cui il condannato è cittadino.

5. Il giudice, nella sentenza in cui ordina l'espulsione a titolo di misura di sicurezza, determina la durata, comunque

non inferiore a cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio dello Stato, del periodo durante il quale lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione indicata dall'articolo 11, comma 12. Sulla richiesta di autorizzazione il Ministro dell'interno procede previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente circa l'avvenuta cessazione della pericolosità sociale dello straniero espulso.

ART. 14.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione).

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, né le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 19 della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato con conseguente divieto di farvi rientro per un periodo non inferiore a cinque anni. In tale caso si applica l'articolo 11, comma 12.

2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4. Le forze di polizia procedono all'accompagnamento immediato del condannato alla frontiera al momento della sua dimissione dall'istituto penitenziario o, se non detenuto, alla conclusione dell'udienza del giudizio nella quale è pronunciato il provvedimento del giudice che dispone ai sensi del comma 1.

ART. 15.

(Diritto di difesa).

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in

Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. A tal fine il questore competente, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, rilascia, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita autorizzazione su richiesta dell'indagato o dell'imputato ovvero del suo difensore.

2. Allo straniero indicato nel comma 1 e allo straniero che in base alla legge abbia l'obbligo o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato al fine di evitare a sé pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall'invio nel Paese in virtù di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione della autorità giudiziaria, il questore, secondo le condizioni e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia, anche a richiesta del difensore dello straniero o dell'autorità giudiziaria, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie. Se è trascorso un periodo superiore a sei mesi al primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e tali esigenze permangono, il permesso è, a richiesta, rinnovabile più volte e consente la temporanea iscrizione nelle liste di collocamento e la temporanea instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo.

ART. 16.

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera e delle operazioni di contrasto dell'immigrazione illegale).

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano gene-

rale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello internazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore, delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 della presente legge e con la legge finanziaria.

2. Delle parti del piano di cui al comma 1 che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province in cui si trovano valichi di frontiera aerea, marittima e terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, di intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Al fine di prevenire e reprimere i reati indicati nell'articolo 17 il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, istituisce speciali raggruppamenti operativi interforze e appositi servizi centrali e locali di ciascuna forza di polizia, inclusi la polizia municipale e i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, secondo le direttive del Ministro dell'interno e dei prefetti, predispongono controlli e verifiche sistematiche e si coordinano fra loro ai fini informativi, investigativi e operativi, anche nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria.

ART. 17.

(Disposizioni penali e processuali contro le immigrazioni clandestine e il lavoro illegale degli stranieri).

1. Chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso o la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 30 milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero mediante l'utilizzo di veicoli o natanti o aeromobili o mediante la fornitura o l'utilizzo di documenti italiani o stranieri falsi o contraffatti ovvero mediante l'occultamento o la distruzione di documenti italiani o stranieri, ovvero riguarda l'ingresso o la permanenza di tre o più persone, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e, per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso o mediante la permanenza illegale, della multa da 30 a 40 milioni di lire. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare al lavoro illegale, al contrabbando o all'accattonaggio o alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso o la permanenza di minore da impiegare illegalmente al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero è commesso contestualmente al trasporto illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di

armi, la pena è della reclusione da otto a quindici anni e, per ogni straniero di cui sono stati favoriti l'ingresso o la permanenza illegali, della multa da cinquanta a cento milioni di lire.

2. Nei reati previsti dai commi 1, 4, 5, 6 e 13, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato. Per i medesimi reati si procede in ogni caso con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

3. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 500 mila per ciascuno degli stranieri trasportati e nei casi più gravi è disposta la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Chiunque, in Italia o all'estero, con mendaci asserzioni o con notizie false ed esagerate; o con offerta di servizi di trasporto o di orientamento o di sistemazione alloggiativa o di documenti falsi o contraffatti, inducendo uno straniero ad emigrare in Italia o comunque a farvi ingresso illegale, o avviandolo al territorio di un Paese diverso rispetto a quello in cui voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, inclusa la cessione totale o parziale dei compensi di eventuali attività lavorative svolte in Italia dopo l'immigrazione illegale, come compenso per le informazioni promesse o fornite ovvero per l'avviamento all'emigrazione, è punito con la reclusione da quattro a sei anni e, per ogni straniero desti-

natario effettivo di propaganda ingannevole, con la multa da 30 a 100 milioni di lire. La stessa pena si applica a chiunque, a qualsiasi titolo, anche su incarico dello straniero, trasporti, invii o consegni all'autore del reato il compenso per l'avviamento all'emigrazione.

5. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, o stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consente l'accesso ad un lavoro subordinato, ovvero impiega stranieri omettendo di compiere alle competenti autorità la comunicazione di assunzione dovuta in base alla legge, è punito con la multa da 10 a 20 milioni di lire per ogni lavoratore illegalmente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore illegalmente occupato, della multa da 15 a 30 milioni di lire, qualora il datore di lavoro, anche fuori delle predette ipotesi, impieghi uno straniero in condizioni illegali riguardo alle norme legislative, regolamentari o dei contratti collettivi nazionali in materia di orario massimo consentito, di minimi retributivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di ferie, di licenziamento, di trattamento di fine rapporto, ovvero qualora impieghi lo straniero con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori; la stessa pena si applica a chiunque affidi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o comunque richieda prestazioni, anche occasionali, di lavoro autonomo a stranieri presenti in Italia e non regolarmente soggiornanti. Il datore di lavoro o il committente condannato per i reati indicati dal presente comma ha l'obbligo, ai sensi degli articoli 2116 e 2126 del codice civile, di corrispondere allo straniero una somma di denaro pari all'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi e della retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposta se il rapporto di lavoro fosse stato regolarmente instaurato. Nei confronti del datore di lavoro o del committente si procede al recupero dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi nei confronti degli istituti di previdenza in rela-

zione al rapporto di lavoro illegale. Il questore revoca il permesso di soggiorno dello straniero occupato in condizioni illegali il quale sia titolare di un permesso di soggiorno che, in base alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, non consente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

6. Chiunque compie attività di intermediazione illecita di manodopera straniera o compie attività di collocamento o di trasporto o di alloggiamento di stranieri ai fini della loro occupazione in condizioni illegali o della loro destinazione al contrabbando, alla prostituzione o all'accattagnaggio, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e, per ogni lavoratore reclutato o avviato o trasportato o alloggiato, con la multa da 30 a 40 milioni di lire.

7. Nel corso delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dal presente articolo il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono sempre richiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio, secondo le norme del codice di procedura penale, all'assunzione della testimonianza degli stranieri o all'esame degli stranieri sottoposti alle indagini.

8. Al momento dell'inizio dell'azione penale per i delitti previsti dal presente articolo sono sospesi di diritto dalle loro funzioni e, in caso di condanna definitiva, decadono di diritto dalle stesse rispettivamente gli imputati o i condannati che ricoprono incarichi pubblici, anche elettivi, ovvero svolgono, anche temporaneamente, un impiego pubblico, civile o militare, nelle amministrazioni pubbliche.

9. Il condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo decade di diritto da ogni licenza, autorizzazione, concessione, iscrizione, abilitazione ed erogazione indicate nell'articolo 10, commi 1, 2 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonchè dai benefici, incluse le agevolazioni finanziarie e creditizie, accordati ai sensi delle leggi vigenti. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono riti-

rate e le iscrizioni cancellate su richiesta del pubblico ministero a cura delle autorità competenti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Nei confronti dello straniero condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo il giudice dispone come pena accessoria la revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno di cui è titolare.

10. Il tribunale per le misure di prevenzione, su domanda del pubblico ministero competente per le indagini, presentata contestualmente all'inizio dell'azione penale per uno dei delitti previsti dal presente articolo, sospende con ordinanza l'esecuzione degli atti e dei contratti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

11. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla repressione dei reati previsti nel presente articolo o al contrasto delle immigrazioni clandestine, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti possono procedere alla perquisizione di luoghi o persone, o al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per la commissione di uno dei reati previsti dal presente articolo o per un reato in materia di prostituzione, di traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito delle perquisizioni, dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.

12. Al fine della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 98, 99, 102 e 103 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

13. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ovvero a richiesta dell'autorità giudiziaria, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione in corso di validità o di rinnovo ovvero il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o di rilascio, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda fino a lire 2 milioni e nei suoi confronti si applica comunque l'articolo 14. Il presente comma non si applica nei confronti dello straniero minore di età, dello straniero che abbia presentato domanda di asilo e dello straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio nazionale da meno di otto giorni lavorativi.

14. Per i delitti commessi nel territorio dello Stato da uno straniero non regolarmente soggiornante, anche in qualità di concorrente, ovvero per i delitti in cui siano vittime del reato stranieri non regolarmente soggiornanti, le pene da applicare ai responsabili sono aumentate fino ad un terzo. Le circostanze attenuanti concorrenti con la predetta aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

15. Nei confronti dello straniero non regolarmente soggiornante che è sottoposto alle indagini o imputato per qualsiasi delitto, il giudice dispone o mantiene le misure cautelari personali detentive, anche qualora manchino o vengano a mancare altre esigenze cautelari, fatta salva l'applicazione dell'articolo 11, comma 3.

ART. 18.

(Protezione dello straniero vittima di sfruttamento illegale).

1. Qualora nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli indicati dall'articolo 17 della pre-

sente legge e dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergono concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei reati indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di

condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un regolare rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.

ART. 19.

(Disposizioni a carattere umanitario).

1. In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento verso uno Stato ove la vita o la libertà personale dello straniero può essere in pericolo per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero quando lo straniero rischia di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale può essere perseguito per i medesimi motivi.

2. Lo straniero non può essere espulso dal territorio dello Stato, salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1, e, se non è regolarmente soggiornante, può ottenere, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio di un permesso di soggiorno valido finché permane l'impedimento, quando si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) è minore di anni quattordici, fatto salvo il suo diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) è titolare di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

c) ha ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

d) convive in Italia con cittadini italiani parenti entro il quarto grado o con il coniuge italiano;

e) è donna in stato di gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi al parto.

3. In occasione di eventi di particolare gravità, conflitti, disastri naturali ed epidemie riguardanti Paesi non appartenenti all'Unione europea, possono essere adottate misure specifiche anche in deroga alle disposizioni della presente legge, comprese quelle che escludono la concedibilità del permesso di soggiorno o che prevedono l'obbligo del respingimento o dell'espulsione. Le misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della solidarietà sociale, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Il decreto è immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Resta fermo, in ogni caso, il disposto del comma 1. Il Governo è tenuto a riferire al Parlamento sui risultati conseguiti in sede di attuazione delle misure specifiche adottate nel decreto di cui al presente comma.

4. Allo straniero espulso dal territorio dello Stato o respinto alla frontiera sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, anche nell'ambito di appositi centri di servizi istituiti presso i principali valichi di frontiera, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti, la possibilità di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratti di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali.

TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO

ART. 20.

(Programmazione dei flussi di ingresso).

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o stagionale, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero avviene ai sensi dell'articolo 21, comma 5. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati stranieri non appartenenti all'Unione europea, con cui il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso intese, bilaterali o multilaterali, finalizzate alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. La programmazione annuale deve tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, sul numero e sulle qualifiche degli italiani e stranieri già iscritti nelle liste di collocamento, nonché sul tipo e sul numero di richieste di manodopera rimaste inevase in Italia e di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale eventualmente rilasciati ai sensi del comma 5.

3. I lavoratori stranieri che intendano candidarsi per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o stagionale, hanno l'obbligo di iscriversi in apposite liste conservate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione

della presente legge. Le predette intese possono prevedere speciali modalità di trasmissione periodica delle liste, dalle autorità straniere alle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. In ogni caso il decreto di programmazione annuale dei flussi indica un numero massimo annuo di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale, complessivamente rilasciabili dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, distinto per specifici settori, qualifiche e mansioni ed eventualmente distinto anche sulla base dei periodi di tempo e delle regioni in cui gli stranieri così entrati potranno svolgere il lavoro.

5. Il decreto di programmazione annuale dei flussi può altresì prevedere che un determinato numero aggiuntivo di visti di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale siano rilasciati, fino a completamento delle quote aggiuntive, su richiesta degli stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, in collegamento con i Ministeri competenti, al fine di consentire al titolare del visto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno non superiore a sei mesi che dà titolo ad instaurare direttamente in Italia una regolare occupazione rispettivamente a tempo indeterminato o di carattere stagionale. In conformità alle norme internazionali e comunitarie, e tenuto conto degli orientamenti elaborati dall'Unione europea, il decreto può prevedere le predette quote aggiuntive, in uno o più dei seguenti casi:

a) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali è prevista, in tutto o in parte del territorio italiano, una rilevante e persistente carenza di manodopera per l'anno a cui si riferisce il decreto di programmazione;

b) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali la legge, in ragione dell'essenzialità del rapporto di fiducia personale tra datore di lavoro e lavoratore, non prevede l'obbligo per il lavoratore

della preventiva iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora lo straniero che richiede il rilascio del visto sia stato autorizzato all'ingresso nel territorio dello Stato in virtù della garanzia presentata e verificata ai sensi dell'articolo 21, comma 8.

6. Il regolamento di attuazione prevede i modi e i tempi per la raccolta e la tenuta dei dati relativi alle liste di prenotazione istituite ai sensi dei commi 3 e 5 e per la loro trasmissione alle competenti autorità sul territorio italiano. In ogni caso l'iscrizione nelle liste è effettuata tenendo conto dei titoli di studio, delle capacità ed esperienze professionali, della conoscenza della lingua italiana, della presenza in Italia di altri familiari regolarmente soggiornanti. L'iscrizione può essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere personalmente confermata ogni anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianità di iscrizione nelle liste.

ART. 21.

(Lavoro subordinato).

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, indicando l'eventuale iscrizione dello straniero richiesto nelle liste di prenotazione istituite ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 20.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione, prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che indichi l'effettiva disponibilità in Italia di un alloggio adeguato per lo straniero e che

attesti la esistenza del posto di lavoro e la effettiva disponibilità da parte del datore di lavoro ovvero, per i lavori di assistenza a persone non autosufficienti, da parte dei familiari, di un reddito annuo sufficiente a mantenere sé e la propria famiglia nonché a corrispondere la retribuzione e i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti allo straniero. Il datore di lavoro deve altresì attestare che egli, e i suoi familiari, non siano indagati, imputati o condannati per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei reati previsti dall'articolo 17 della presente legge.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1 rilascia l'autorizzazione, previa verifica dei requisiti indicati nel comma 2 e delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Servizio lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea, il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nel decreto di programmazione, di cui all'articolo 3, comma 4, e precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro può essere altresì rilasciata previa verifica della effettiva indisponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della provincia e aventi le medesime qualifiche indicate per il posto di lavoro per il quale è presentata la domanda di autorizzazione al lavoro, ove ricorra uno dei seguenti casi:

a) qualora la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca all'assunzione di lavoratore da occupare in settori, qualifiche o mansioni non incluse tra quelle indicate nel decreto di programmazione annuale dei flussi;

b) qualora la domanda di autorizzazione si riferisca all'assunzione di stranieri

non iscritti nelle liste di prenotazione presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, anche se regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno, avente durata non inferiore ad un anno, che non dà titolo all'iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora il rilascio dell'autorizzazione al lavoro richiesta comporti il superamento del numero massimo annuo di visti di ingresso rilasciabili per lavoro subordinato o per lavoro stagionale previsti dal decreto di programmazione annuale dei flussi.

6. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. L'autorizzazione al lavoro costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso, del libretto di lavoro e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato originariamente autorizzato consente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato qualora lo straniero dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza o una malattia grave o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciati. Il permesso è rinnovato per quattro anni se lo straniero abbia in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali. Il permesso è rinnovato per due anni se lo straniero è iscritto nelle liste di collocamento e privo di occupazione regolare ovvero se risulta occupato in altri tipi di lavoro subordinato, inclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero se percepisce una pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

7. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato può es-

sere iscritto nelle liste di collocamento, alle medesime condizioni previste per il lavoratore italiano, anche qualora perda il posto di lavoro, per tutto il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, salvi i periodi di gravidanza o di malattia grave o di incidente sul lavoro. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché, ove richiesta, l'iscrizione nelle liste di collocamento, consentono, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro consentito al lavoratore italiano nel settore privato, nonché la possibilità di costituire o essere soci di ogni tipo di società cooperativa. Tuttavia lo straniero, nel periodo di un anno dalla data di ingresso regolare con visto di ingresso per lavoro subordinato, può accedere soltanto a posti di lavoro nel medesimo settore e con le medesime qualifiche e mansioni indicate nell'autorizzazione al lavoro, salvo che il visto di ingresso sia stato rilasciato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera c).

8. Il cittadino italiano residente in Italia o straniero regolarmente soggiornante in Italia e titolare della carta di soggiorno ovvero l'ente o l'associazione di volontariato, iscritti in un apposito registro tenuto e ordinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta di ingresso alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il garante o il legale rappresentante dell'ente deve dimostrare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, e copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa nell'ambito delle quote del decreto di programmazione dei flussi di in-

gresso e soltanto a stranieri iscritti nelle liste previste dall'articolo 20, commi 3 e 5, e deve essere utilizzata ai fini del rilascio del visto entro sei mesi dalla concessione dell'autorizzazione. Essa consente di ottenere l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché un permesso di soggiorno per due anni, rinnovabile se permangono i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, comunque convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo se lo straniero da almeno sei mesi ha in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo. L'autorizzazione all'ingresso non può essere concessa se il garante, il legale rappresentante o un socio dell'ente o un familiare con essi convivente risulta indagato, imputato o condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 17 della presente legge. Una nuova garanzia prestata ai sensi del presente comma non può comunque essere ripresentata se non sono trascorsi tre anni dalla concessione dell'autorizzazione all'ingresso precedentemente richiesta da appartenenti al medesimo nucleo familiare ovvero dal rappresentante del medesimo ente o associazione, nonché se lo straniero di cui precedentemente è stato favorito l'ingresso nel mercato del lavoro non ha in corso, da più di sei mesi, un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

ART. 22.

(Lavoro stagionale).

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con un lavoratore non appartenente all'Unione europea residente all'estero deve presentare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita domanda di autoriz-

zazione all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, indicando l'eventuale iscrizione dello straniero richiesto nelle liste di prenotazione istituite ai sensi dell'articolo 20.

2. Le associazioni di categoria che intendano instaurare, per conto dei loro associati, rapporti di lavoro subordinato a carattere stagionale con lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea, residenti nei Paesi con i quali siano intervenute intese o accordi bilaterali di cui all'articolo 20, comma 3, che prevedano la conservazione di liste per l'iscrizione di lavoratori stagionali, possono presentare apposita domanda di autorizzazione nominativa o numerica all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto del diritto di precedenza dei lavoratori di cui al comma 4, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5. La disponibilità di un alloggio adeguato può essere offerta da più datori di lavoro stagionale della medesima zona in cui si svolgono, anche consecutivamente, più rapporti di lavoro di carattere stagionale.

4. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale maggiorazione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. L'autorizzazione al lavoro stagionale costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale avente durata pari a quella dell'autorizzazione.

5. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia effettivamente rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nei successivi dodici mesi per ragioni di lavoro sta-

gionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e gli effetti della precedenza, nonché le verifiche sull'effettivo e regolare svolgimento del lavoro stagionale e sul rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

6. Le commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

ART. 23.

(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali).

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a

versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tale contributo affluisce al Fondo previsto dall'articolo 44. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con i Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. I contributi di cui al comma 1, lettera *a*), sono trasferiti, a richiesta dell'interessato che abbia fatto regolare rientro nel Paese di provenienza ai sensi del comma 5 dell'articolo 22, all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione europea privi del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 17, comma 5.

ART. 24.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

1. L'ingresso in Italia degli stranieri che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia

espressamente riservato dalla legge ai cittadini italiani o ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda trasferirsi in Italia e ivi stabilirsi per esercitare una attività industriale, artigianale o commerciale ovvero per costituire società di capitali o di persone o per accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre in Italia di un alloggio ad uso di abitazione; di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi, registri ed elenchi; di essere in possesso di una dichiarazione scritta del sindaco di disponibilità a concedere l'autorizzazione o la licenza, quando essa sia prevista come condizione per l'esercizio dell'attività; di non aver riportato in Italia sentenze definitive di condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 17 della presente legge o di non aver procedimenti penali in corso per tali reati.

3. Lo straniero deve comunque dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. Se risultano accertati i requisiti previsti dalla legge, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, la rappresentanza diplomatica o consolare, ottenuto il nulla osta del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno, nonché del Ministero eventualmente competente in relazione al tipo di attività di lavoro autonomo che lo straniero intende esercitare in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività che lo straniero sia autorizzato ad esercitare in Italia.

6. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere utilizzato entro centotanta giorni dalla data del rilascio.

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato per la durata di due anni, e successivamente rinnovato al titolare di un visto di ingresso per lavoro autonomo e allo straniero già regolarmente soggiornante in Italia anche ad altro titolo, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, e l'interessato dimostri di avere in corso una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo. Il rinnovo è consentito anche per un'attività di lavoro autonomo diversa da quella originariamente autorizzata e per un rapporto di lavoro subordinato.

9. In ogni caso, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato soltanto se lo straniero, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, comunque non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, e di aver conseguito dall'attività di impresa o di lavoro autonomo ricavi o compensi annui non inferiori a quelli indicati dal corrispondente parametro o studio di settore previsto dalle norme vigenti in materia fiscale.

ART. 25.

(Ingresso e soggiorno per lavori particolari).

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro programmati, di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23, il regolamento di attuazione della presente legge disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea:

a) dirigenti superiori o personale altamente specializzato di filiali di società aventi sede in Italia o di uffici di collega-

mento di società straniere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca, enti o società operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o con cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti all'estero, per motivi non turistici, i quali intendano trasferirsi in Italia, proseguendo il rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per il periodo limitato o determinato, e che sono tenute a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati, nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali sono temporaneamente tra-

sferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso luoghi di intrattenimento;

o) artisti da impiegare presso enti musicali teatrali o cinematografici o presso imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o presso enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folkloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia dipendenti e regolarmente retribuiti da giornali, quotidiani o periodici, o da emittenti radiofoniche o televisive stranieri;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate « alla pari ».

2. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari ovvero di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia sono disciplinati dal

regolamento di attuazione della presente legge in conformità con le norme internazionali in vigore.

3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri frontalieri è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

TITOLO IV

DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

ART. 26.

(Diritto all'unità familiare. Condizione giuridica e tutela dei minori. Visita ai familiari).

1. È riconosciuto e garantito agli stranieri, alle condizioni previste dalla presente legge, il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare. Possono esercitare il diritto all'unità familiare, nei confronti dei familiari stranieri, i cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per asilo politico o per asilo umanitario o per residenza elettiva.

2. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

3. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto dal questore, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di

uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore è rilasciata un'autonoma carta di soggiorno alla quale abbia titolo o un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età. Il permesso di soggiorno del figlio minore iscritto nel permesso di soggiorno del genitore è rinnovato, in presenza dei requisiti di legge, anche qualora il minore non sia presente nel territorio italiano al momento della domanda di rinnovo da parte del genitore. Al minore straniero in stato di abbandono o comunque non convivente con genitore straniero è rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su domanda di chi ne esercita legalmente la tutela o dell'affidatario.

4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni, previa verifica che il minore possa essere effettivamente riaffidato a persona adulta responsabile nel Paese verso il quale è inviato.

5. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le accertate esigenze del minore o con la permanenza regolare in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. L'esercizio del diritto all'unità familiare non impedisce a ciascun componente del nucleo familiare di restare nel Paese di

origine o di farvi rientro, di restare in Italia o di fissare altrove la propria dimora.

7. È consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano.

8. Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi, e può essere rinnovato soltanto per gravi e comprovati motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.

9. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può altresì disporre il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare anche in assenza del nulla osta. Gli atti di procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altro tributo previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 27.

(Ricongiungimento familiare).

1. Lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge, non legalmente separato; tuttavia nel caso di matrimonio celebrato in uno Stato in cui la legge consente il matrimonio poligamico, il richiedente non deve comunque convivere in Italia con altro coniuge;

b) figli minori, anche nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legal-

mente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso nei modi previsti dal regolamento di attuazione;

c) genitori a carico;

d) figli minori, anche nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati a carico del coniuge di cui si chiede il ricongiungimento, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge;

e) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni. I minori legalmente adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare:

a) la disponibilità a titolo di proprietà, locazione, uso, usufrutto o abitazione, di un alloggio che risulti adeguato in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) il possesso di un reddito annuo derivante da fonti lecite e non occasionali non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. Per gli stranieri che siano familiari di cittadini italiani residenti in Italia il diritto all'unità familiare è attuato alle condizioni previste dalla presente legge o, in quanto più favorevoli, dalle norme comunitarie o dalle disposizioni del decreto legislativo

emanato ai sensi dell'articolo 45. Per familiare straniero del cittadino italiano, al fine dell'esercizio del diritto all'unità familiare, si intende: il coniuge; i discendenti propri e del coniuge; gli ascendenti propri e del coniuge; i parenti entro il quarto grado. È in ogni caso consentito il rilascio del visto di ingresso o del permesso di soggiorno per motivi familiari al genitore naturale straniero di minore italiano residente in Italia, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

5. È consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. È altresì consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3. Anche a prescindere dai requisiti di cui al medesimo comma 3, lettera *a*), è consentito l'ingresso del figlio minore al seguito del genitore, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, e che, qualora il genitore sia privo di un alloggio proprio, vi sia il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente. I documenti sullo stato civile indicati nel regolamento di attuazione possono provenire anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari straniere in Italia. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai al presente articolo, emette il provvedimento di rilascio ovvero di diniego del nulla osta. Decorsi novanta giorni dalla richiesta, in mancanza di comunicazione del diniego, il nulla osta si intende concesso.

7. Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciano il visto di ingresso per ricongiungimento familiare, die-

tro presentazione del nulla osta ovvero della domanda di nulla osta nei casi di silenzio-assenso, nonchè il visto di ingresso rilasciato nei casi previsti dal comma 5.

8. Il diniego di nulla osta al ricongiungimento è comunicato, non oltre il novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda, al richiedente con atto scritto e motivato del questore, unitamente alle modalità e ai termini dell'impugnazione e ad una traduzione in lingua comprensibile al richiedente o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo.

ART. 28.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari).

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dalla legge;

b) ai nati in Italia da genitore titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno;

c) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo che hanno contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o con stranieri aventi diritto al ricongiungimento familiare;

d) al familiare straniero regolarmente soggiornante per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con persona regolarmente presente in Italia. In tale caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro sei mesi dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare;

e) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tale caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale ai sensi della legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, nonché lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, il primo permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è rinnovabile. In ogni caso è fatta salva l'applicazione dell'articolo 8.

4. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non può ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può comunque essere convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge o dal suo regolamento di attuazione.

ART. 29.

(Ingresso e soggiorno per adozione o affidamento).

1. Il visto di ingresso per adozione è rilasciato allo straniero di età inferiore ai 18 anni a condizione che gli adottanti italiani possiedano la dichiarazione di idoneità rilasciata dal tribunale per i minorenni italiano e che nei modi previsti dal regolamento di attuazione esibiscano uno dei seguenti documenti:

a) provvedimento di adozione o affidamento preadottivo del minore, o altro provvedimento in materia di tutela o di

protezione del minore, dichiarato conforme alla legislazione dello Stato di origine del minore;

b) per i minori provenienti da Stati in cui non è prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti indicati nella lettera *a)*, o non è possibile la sua emanazione a causa di eventi bellici o di calamità naturali, un'autorizzazione all'espatrio del minore rilasciata dall'autorità dello Stato di provenienza, convalidata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, e apposito nulla osta rilasciato dal Ministero degli affari esteri, di intesa con il Ministero dell'interno.

2. Il visto di ingresso per adozione può essere comunque negato in tutti i casi in cui, sulla base di elementi gravi, concreti ed attuali, si possa ritenere che la richiesta di visto dissimuli una sottrazione illegale di minore straniero o l'avviamento all'immigrazione illegale.

3. Il permesso di soggiorno per attesa adozione è rilasciato:

a) al minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per adozione;

b) al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è stato dichiarato adottabile con provvedimento, passato in giudicato, pronunciato dal competente tribunale per i minorenni.

4. Il permesso di soggiorno è rilasciato per un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di adottabilità e fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia l'adozione del minore da parte di cittadino italiano.

5. Il permesso di soggiorno per affidamento è rilasciato al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è oggetto di provvedimento di affidamento pronunciato dal competente tribunale per i minorenni. Il permesso ha la durata di un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di affidamento.

6. Al minore straniero titolare di permesso di soggiorno per attesa adozione o affidamento si applica il trattamento previsto dalla presente legge per il minore straniero che abbia attuato il ricongiungimento familiare, inclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato qualora in possesso dei requisiti di età previsti dalla legge.

7. Al compimento della maggiore età lo straniero che si trova anche in stato di adottabilità ovvero che era in stato di affidamento ottiene, su domanda da presentare al questore della provincia in cui vive, il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o per lavoro autonomo o per studio, o per motivi familiari, anche in mancanza dei requisiti di legge.

TITOLO V

DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ASILO

ART. 30.

(Rifugiati e asilo umanitario).

1. In attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, ha diritto d'asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, essere impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Per poter godere del diritto di asilo in Italia lo straniero deve presentare alla competente autorità italiana un'apposita domanda nei modi previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla domanda. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo e che non ha titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di una carta di soggiorno o di un altro permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, il questore della provincia in cui dimora

rilascia e rinnova gratuitamente, anche prescindendo dal possesso di un valido documento di viaggio, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sulla domanda di asilo, valido anche per l'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rinnovato per la durata di sei mesi, anche più volte, fino alla notificazione della decisione sulla domanda di asilo adottata dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo di cui al comma 31, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza, fino alla notificazione della decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale, presentato contro il diniego della domanda di asilo. In tali casi, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo ovvero qualora sia pendente il predetto ricorso giurisdizionale, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio.

3. Lo straniero che ha presentato domanda può godere dell'asilo nel territorio italiano in una delle seguenti forme:

a) è riconosciuto lo *status* di rifugiato allo straniero il quale si trova nelle condizioni previste dalla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo *status* dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo ai sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95, nonché allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato nel Paese di appartenenza per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino o, se apo-

lide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico.

4. La domanda di asilo non può comunque essere accolta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo qualora, in base a riscontri oggettivi, sussista una delle seguenti circostanze ostative:

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione, se risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito Convenzione relativa alla *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tale caso tuttavia la domanda è inammissibile soltanto se risulta accertato il consenso dello Stato terzo alla riammissione dello straniero, al fine di consentirne l'accesso ad una procedura equa di esame della domanda e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

c) lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità, come definiti e disciplinati dalle norme e dai trattati internazionali in vigore per l'Italia;

d) lo straniero, trovandosi nelle condizioni indicate nella lettera b) del comma 3, abbia chiesto o ottenuto assistenza e protezione da un altro Stato;

e) l'esame della domanda di asilo sia di competenza di un altro Stato in applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

f) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;

g) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile e lo straniero non alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo.

5. In conformità alla citata Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, il riconoscimento dello *status* di rifugiato comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, nonchè per il suo coniuge non separato legalmente, per i suoi figli minori non coniugati con lui conviventi e per i suoi genitori a carico che con lui convivano in Italia:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge di un documento di viaggio per rifugiati e di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di due anni rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo;

b) il medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, di corsi di istruzione di ogni ordine e grado, di accesso agli interventi di sostegno al diritto allo studio, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria, nonchè di ricongiungimento familiare con familiari stranieri;

c) l'accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

d) l'accesso a specifici programmi annuali di assistenza economica e di promozione dell'integrazione sociale, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.

6. Il riconoscimento dell'asilo umanitario comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, per il coniuge non separato legalmente, per i figli minori non coniugati con lui conviventi e per i genitori a carico con lui conviventi:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione, di un permesso di soggiorno per asilo umanitario, avente la durata di un anno, rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell'asilo umanitario;

b) il medesimo trattamento previsto dalla presente legge per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, fatti salvi i limiti minimi di età stabiliti dalla legge per lo svolgimento di attività lavorative.

7. Nei casi in cui la domanda di asilo è presentata da minori non accompagnati, le autorità che raccolgono, esaminano e decidono la domanda in Italia ne danno tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo fami-

liare, si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. In tale caso il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione della avvenuta presentazione della domanda. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all'audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte, e adotta la decisione sulla domanda tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario con riferimento anche ad uno solo dei membri del nucleo familiare; in tale caso la decisione produce i medesimi effetti per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, salvo che per coloro per i quali sussista una delle cause ostative indicate nel comma 4.

ART. 31.

(Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Domanda di asilo e cessazione dell'asilo).

1. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo è competente ad esaminare e a decidere sulle domande di cessazione dell'asilo e svolge ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

2. Contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e contro la decisione di cessazione dell'asilo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui dimora lo straniero. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro trenta giorni dalla data della notificazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e sospende l'esecuzione della decisione. Il tribunale amministrativo regionale si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che di-

chiara l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni imposta di bollo o di registro.

3. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È organo collegiale, i cui membri sono nominati con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri ogni cinque anni e possono essere confermati una volta soltanto. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari, e, a pena di decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, nè ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione.

4. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo è composta da:

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di diritti fondamentali della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari esperti nella polizia dell'immigrazione o nell'applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a

consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o esperto qualificato, scelto tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero.

5. Alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. È istituito il ruolo organico del personale dipendente della Commissione, per il quale il regolamento di attuazione della presente legge determina la consistenza organica, il trattamento economico e giuridico e l'ordinamento delle carriere, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e le modalità della procedura di presentazione, raccolta ed esame delle domande di asilo e delle domande di cessazione dell'asilo, di decisione e comunicazione delle decisioni sulle domande di asilo o di cessazione

dell'asilo. Esso indica le autorità rispettivamente competenti e i diritti dello straniero, nonché l'erogazione agli indigenti, fino alla comunicazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo, di un contributo di prima assistenza di importo mensile pari all'importo mensile dell'assegno sociale. Il regolamento prevede altresì le modalità per l'acquisizione della documentazione, indicata o prodotta dallo straniero fino al momento dell'audizione o comunque acquisita dalla Commissione; le modalità dei colloqui e dell'audizione dello straniero, svolta secondo i principi del contraddittorio di fronte a tutti i membri della competente sezione della Commissione; le modalità per assicurare l'assistenza di un difensore e di un interprete imparziale, nonché le modalità di rilascio, rinnovo, revoca e conversione dei permessi di soggiorno per asilo politico, per richiesta di asilo e per asilo umanitario. Le disposizioni del regolamento devono comunque rispettare gli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse.

7. In caso di rigetto della domanda di asilo lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, se posteriore, dalla data di notificazione della decisione, salvi gli effetti dell'eventuale impugnazione e salvo che il questore gli rilasci, a richiesta, e se sussistono i relativi requisiti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per motivi familiari, per studio, per attesa di emigrazione verso altro Stato o per motivi di giustizia. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti

nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste.

8. Salvo il diritto dello straniero al quale è riconosciuto l'asilo in Italia di liberamente rinunciare e di rientrare definitivamente nel Paese di appartenenza, la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara cessato l'asilo con una delle seguenti procedure:

a) previo avvio di apposita procedura iniziata su richiesta scritta e motivata, notificata allo straniero interessato con traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, presentata dal questore o dal Ministro dell'interno, sentito in apposita audizione lo straniero, dichiara cessato lo *status* di rifugiato qualora sussista una delle circostanze indicate dall'articolo 1, lettera c), della citata Convenzione sullo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, riconosce l'asilo umanitario se ne ricorrono i presupposti indicati dalla presente legge ovvero decide la cessazione dell'asilo. In tali casi, in mancanza di notificazione di ricorso giurisdizionale, il questore revoca il permesso di soggiorno per asilo politico e rilascia, su richiesta dell'interessato, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali lo straniero possieda i relativi requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;

b) periodicamente, su richiesta del consiglio di presidenza della Commissione o su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, può decidere, con atto scritto e motivato dal questore, sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la cessazione dell'asilo nei confronti di tutti i cittadini di un determinato Stato ai quali era stato riconosciuto l'asilo umanitario, ovvero delle sole persone abitanti in una determinata zona di tale Stato, qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale e sia concretamente possibile il rientro nel territorio di tale

Stato in condizioni durevoli di dignità e di sicurezza. In tali casi, il questore, alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario, rilascia, su richiesta dello straniero, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali posseda i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali lo straniero può essere espulso dal territorio dello Stato.

ART. 32.

(Esodi di massa).

1. Per esodo di massa verso l'Italia si intende, ai fini dell'applicazione del presente articolo, la situazione in cui, a causa del verificarsi all'estero di una delle circostanze che, in base all'articolo 30, comma 3, della presente legge, consentono il riconoscimento dell'asilo in Italia ovvero di altri gravi circostanze che espongono le persone ivi residenti a gravi pericoli per l'incolumità personale di carattere eccezionale, sia imminente o sia in corso l'ingresso, anche illegale, nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il Paese di origine o di residenza, in un numero tale che, per concentrazione nel tempo o nello spazio, comporti gravi pericoli per il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale o comporti comunque esigenze alle quali, per intensità o per estensione, i pubblici poteri possono provvedere soltanto avvalendosi di mezzi e poteri straordinari ed eccezionali.

2. Nei casi di esodo di massa il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dichiara con proprio decreto lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in riferimento alla qualità e alla natura degli interventi necessari. Con analogo decreto si procede alla proroga, alla modifica e alla revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti. I predetti decreti sono immediatamente pubblicati nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana. Dello stato di emergenza il Governo informa i Paesi membri dell'Unione europea, gli altri Stati eventualmente interessati, gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonchè le Camere, le regioni e gli enti locali interessati.

3. Per l'attuazione degli interventi straordinari conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede, nell'ambito dei criteri indicati dal presente articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle altre disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione vigente, incluse le norme sulla contabilità pubblica, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e degli obblighi internazionali della Repubblica. Le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, devono essere motivate e devono essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Fermo restando il rispetto del comma 3, con le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo si può comunque disporre una o più delle seguenti misure:

a) l'introduzione di criteri e modalità speciali per il soccorso, per l'assistenza e per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio italiano, anche con l'utilizzo temporaneo delle Forze armate per rafforzare la vigilanza sulle frontiere o per predisporre interventi straordinari di assistenza o di rimpatrio degli stranieri accolti;

b) la determinazione di gruppo dell'asilo umanitario o dello *status* di rifugiato da conferire agli stranieri che appartengano ad un determinato gruppo o che siano fuggiti in un determinato periodo, secondo particolari criteri e modalità, stabiliti anche con l'assistenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al comma 31;

c) l'avviamento, l'accompagnamento e l'alloggiamento degli stranieri accolti ai sensi del presente articolo in strutture pubbliche o private convenzionate di accoglienza temporanea, eventualmente disponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture per un determinato periodo,

nonchè la previsione, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, gli enti di assistenza e le organizzazioni di volontariato, di speciali forme di accoglienza, di assistenza sociale e sanitaria, e di istruzione;

d) una disciplina speciale ed eccezionale della condizione giuridica degli stranieri accolti per i quali non è stata disposta la determinazione di gruppo dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario, inclusa la previsione di particolari forme di protezione temporanea, nonché la previsione di provvedimenti amministrativi di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato alla frontiera degli stranieri segnalati per attività connesse all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero per attività comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita o la incolumità delle persone;

e) l'avviamento o l'accompagnamento degli stranieri non accolti in Italia verso il territorio di altri Stati effettivamente disponibili alla loro accoglienza in condizioni di sicurezza e di protezione dal rischio di essere inviati nel Paese in cui sono in atto le circostanze che hanno causato l'esodo di massa;

f) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri precedentemente accolti in Italia ai sensi del presente articolo nei Paesi in cui non siano più in atto le circostanze che avevano indotto il flusso migratorio di massa e nei quali sia concretamente possibile il rientro in condizioni durevoli di sicurezza e dignità e nei quali sono effettivamente protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui sono in corso i fenomeni che hanno indotto il flusso migratorio di massa. In ogni caso sono esclusi dal rimpatrio gli stranieri accolti ai sensi del presente articolo che hanno *status* di rifugiato, nonché quelli che hanno titolo al ricongiungimento familiare con altre persone legalmente residenti in Italia o che hanno regolarmente in corso rapporti di lavoro a tempo indeterminato o attività non occasionali di lavoro autonomo o che

siano regolarmente iscritti a corsi di istruzione scolastica o universitaria in istituti di ogni ordine e grado.

TITOLO VI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

ART. 33.

(Stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che hanno in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ovvero che siano disoccupati e iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri legalmente residenti che siano titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo ovvero di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per residenza elettiva, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti sul territorio italiano. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale, pari a quello previsto per i cittadini italiani, del reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo non può, in ogni caso, essere inferiore all'importo che è determinato periodicamente con decreto emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati alle lettere a) e b) del comma 4 non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda unità sanitaria locale del comune in cui dimora, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 34.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Per le prestazioni ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Nel caso di cure prestate a persone in stato di indigenza ed in ogni altro caso in cui le spese delle cure urgenti ospedaliere indicate nel comma 1 rimangano insolute, le spese relative alle predette prestazioni sono rimborsate ai presidi sanitari che le hanno erogate da parte del Ministero dell'interno secondo le vigenti modalità.

3. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base ad accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

4. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, che sono privi di risorse economiche sufficienti, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, senza oneri a carico, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare la medicina preventiva viene riferita al complesso di attività e prestazioni di prevenzione collettiva che consistono in:

a) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

b) interventi di profilassi internazionale;

c) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

5. Alle cittadine straniere è altresì garantita la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 25 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995.

6. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul permesso di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

7. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni di urgenza a carico del Ministero dell'interno, per le rimanenti prestazioni indicate al comma 4 si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

8. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, si considera privo di risorse economiche sufficienti lo straniero che dispone di un reddito annuo inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Ferma restando l'erogazione delle prestazioni di cui al medesimo comma 4, al fine di fruire del trattamento riservato all'indigente, lo straniero o, in mancanza, il familiare adulto con lui convivente, è tenuto a produrre dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero accompagnati, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorità diplomatica o consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non è mendace.

ART. 35.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche).

1. Lo straniero e l'eventuale accompagnatore, per ottenere il rilascio del visto di

ingresso per cure mediche o il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, deve presentare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa, la durata presunta del trattamento terapeutico ed attesti l'avvenuto deposito, da parte del coniuge, presso la banca cassiere della struttura sanitaria stessa, dell'ammontare, in lire italiane, pari al presumibile costo delle prestazioni sanitarie richieste nonchè documenti la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o di rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

3. È altresì previsto il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, nell'ambito di programmi umanitari del Governo, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità di intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che sono poste a carico al Fondo sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

ART. 36.

(Attività professionali sanitarie).

1. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo

o per motivi familiari o per asilo politico o umanitario o per motivi religiosi, in possesso di laurea o di diploma universitario in materia sanitaria, conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale, iscriversi temporaneamente nei relativi albi secondo le modalità precisate nel regolamento di attuazione della presente legge e svolgere l'attività professionale corrispondente, a parità di trattamento con il cittadino italiano. Restano esclusi i soggetti che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione per i quali i titoli conseguiti non hanno valore legale in Italia. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità per le verifiche che saranno effettuate in materia.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce i criteri per il riconoscimento in Italia dei titoli professionali rispettivamente per le professioni sanitarie che comportano un titolo di laurea o un titolo di livello inferiore.

3. Ferma restando la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani, l'impiego degli stranieri indicati al comma 1 per l'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, è consentito da parte dei presidi sanitari privati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e secondo percentuali massime di impiego indicate nel regolamento di attuazione della presente legge. L'impiego nei presidi sanitari pubblici o accreditati è consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno nonché, previa autorizzazione del Ministero della sanità, emanata secondo i criteri indicati nel medesimo regolamento di attuazione, anche agli stranieri indicati nel comma 1.

4. Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, appartenenti agli ordini religiosi, che svolgono la propria attività nell'ambito o per conto dell'ordine di appartenenza, possono essere impiegati nei presidi pubblici e privati in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 fermo restando il riconoscimento del relativo titolo professionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ALLOGGIO

ART. 37.

*(Centri di accoglienza.
Accesso all'abitazione).*

1. Ogni regione, in collaborazione con le province e con i comuni di maggiore insediamento degli stranieri e con le associazioni o le organizzazioni di volontariato, predispone centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo.

2. I centri di accoglienza come definiti al comma 3, sono finalizzati a rendere responsabili e autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. Gli interventi di servizio sociale ivi programmati devono essere differenziati sulla base della tipologia delle problematiche dell'ospite straniero e possono essere attuati anche con la collaborazione non prevalente di altri stranieri regolarmente soggiornanti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri, consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, motivi familiari, asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea, o alla locazione, di stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 38.

*(Istruzione degli stranieri.
Educazione interculturale).*

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di diritto allo studio, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie in sé le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento di un confronto basato sul rispetto reciproco, sullo scambio tra le culture e sulla tolleranza e a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo di studio della scuola dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Il regolamento di cui all'articolo 48 disciplina l'attuazione del presente articolo con specifica indicazione:

a) dei tempi di avvio e di concreta realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei tempi di graduale realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di persone che assumono la funzione di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni previste ai commi 4 e 5.

7. In ogni caso l'educazione interculturale è attuata in conformità delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della cooperazione culturale, e delle disposizioni della Convenzione culturale europea, fir-

mata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e di altri accordi internazionali in vigore in materia di cooperazione culturale e scientifica.

8. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno può iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, e accede agli esami finali e riceve il medesimo trattamento previsti per l'allievo italiano, fatta salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente avuta all'estero.

ART. 39.

(Accesso ai corsi delle università. Ingresso e soggiorno per studio).

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3 della presente legge, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per la preiscrizione o l'iscrizione ai diversi corsi scolastici o universitari e per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, inclusa la previsione di requisiti di garanzia economica adeguati ad assicurare l'alloggio, il sostentamento e la copertura dei costi, anche sanitari, relativamente ad ogni anno di studio;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, sulla base dei requisiti di iscrizione e di profitto relativi al corso di studi ovvero sulla base dell'iscrizione, e frequenza, a ulteriori corsi di studi, o al fine del conseguimento di titoli di studio o al fine del superamento di esami finali o abilitazione all'esercizio di professioni, e la possibilità di svolgere, durante il periodo di validità del permesso, attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, di corsi di perfezionamento o di specializzazione o di dottorato di ricerca o di attività di ricerca scientifica;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

f) il rilascio e il rinnovo dei permessi di studio agli iscritti a corsi scolastici o universitari di istituti o atenei privati, anche non italiani, aventi sede in Italia.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione della presente legge, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni

con gli studenti italiani, agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per motivi familiari, o per asilo politico, o per asilo umanitario, o per motivi religiosi ovvero in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia ovvero conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'accesso ai corsi universitari è subordinato alla verifica della effettiva conoscenza della lingua italiana, da svolgere secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge per gli stranieri che non siano in possesso di titolo di studio superiore italiano, a condizione che siano in possesso di titolo di studio che nel Paese in cui è stato conseguito consente l'iscrizione a corsi universitari e che abbiano svolto almeno dodici anni di studi.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE

ART. 40.

(Elettorato amministrativo).

1. Allo straniero titolare di carta di soggiorno e legalmente residente in Italia ininterrottamente nei cinque anni precedenti le elezioni, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabilite dalla legge per il cittadino, è riconosciuto il diritto di elettorato attivo nel comune di residenza, limitatamente alle elezioni del sindaco, nonché l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale, nonché l'elettorato per i *referendum* indetti a livello comunale e circoscrizionale.

2. Lo straniero che appartenga ad un Paese con il quale sussista la reciprocità, e che intende esercitare il diritto di elettorato, deve presentare al sindaco la domanda di iscrizione in apposita lista elettorale. La verifica della condizione di re-

ciprocità non è comunque richiesta ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo degli stranieri a cui sono riconosciuti lo *status* di rifugiato o l'asilo umanitario.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. È in ogni caso escluso l'obbligo per i candidati stranieri di produrre attestati del diritto di eleggibilità rilasciati dalle autorità dei Paesi di origine.

CAPO V

DISPOSIZIONI SULLE DISCRIMINAZIONI, SULL'INTEGRAZIONE ED ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE

ART. 41.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

1. Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica utilità che nell'esercizio delle sue funzioni compie od omette atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua

condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque impone condizioni più svantaggiose o si rifiuta di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una particolare razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente impone condizioni più svantaggiose o si rifiuta di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o della sua appartenenza ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisce, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 12 maggio 1990, n. 108, compiono qualsiasi atto o comportamento che produce un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggia in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardano requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo si applica anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

ART. 42.

(Azione civile e relative sanzioni contro la discriminazione).

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione. Con lo stesso provvedimento il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal comportamento discriminatorio.

2. La domanda di cui al comma 1 si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti, immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, con-

ferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5, e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

8. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e delle qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti, idonei a fondare, in modo preciso e concordante, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della confessione religiosa o della cittadinanza, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

9. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

10. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che hanno stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento

di attuazione della presente legge, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che hanno disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie o dell'appalto. Le predette amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

ART. 43.

(Misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti).

1. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, studio, attesa adozione, affidamento, attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, asilo politico e asilo umanitario, nonché i minori iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori o tutori o affidatari:

a) hanno diritto di fruire, a parità di condizioni, di tutte le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale istituite dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali in favore dei cittadini italiani residenti nei rispettivi territori, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di *Hansen* o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti;

b) hanno diritto di accesso, a parità di condizioni con i cittadini italiani, fatti salvi i modi e i limiti eventualmente previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato o di attività di lavoro autonomo e al medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani, inclusa la possibile iscrizione negli albi, registri o ruoli eventualmente previsti per l'attività svolta, nonché ad ogni tipo di corso di formazione e di riqualificazione

professionale, a tutti i corsi di istruzione scolastica ed universitaria;

c) possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi, registri o ruoli professionali anche in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito del possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, qualora siano in possesso di titolo di studio conseguito in Italia o di analogo titolo conseguito all'estero per il quale abbiano ottenuto il riconoscimento legale.

2. Ogni regione, con legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in armonia con le norme comunitarie, con le disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, promuove iniziative dirette al superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni di stranieri regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio della regione e assicura loro, nell'ambito e in attuazione delle leggi regionali che regolano le materie di sua competenza, l'effettivo godimento dei diritti relativi al lavoro e alle prestazioni sociali e sanitarie, il mantenimento dell'identità culturale e della disponibilità dell'abitazione, promuovendo altresì forme di partecipazione, solidarietà e tutela, e agevolandone il normale inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive.

3. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine:

a) favoriscono le attività intraprese, in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti e operanti nella Repubblica ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni;

b) favoriscono la produzione e diffusione in Italia di materiale stampato e

audiovisivo in lingua italiana e nelle lingue maggiormente usate dagli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, al fine di fornire ad essi ogni informazione utile al loro positivo inserimento nella società italiana e alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine, nonchè alla conoscenza ed effettiva tutela ed osservanza dei loro diritti e doveri e delle diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo;

c) promuovono convenzioni con gli enti concessionari pubblici e privati per la radiodiffusione in ambito nazionale e locale, al fine di effettuare la diffusione periodica di programmi culturali, informativi e musicali nella lingua madre dei diversi gruppi di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

d) favoriscono e agevolano, anche finanziariamente, la costituzione presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

e) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione del sorgere degli stereotipi razzisti o xenofobi.

4. Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni inseriscono nel proprio personale stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi. L'inserimento avviene, previa selezione di persone qualificate ed esperte nei rapporti interpersonali ed eventualmente formate presso associa-

zioni di stranieri o presso organizzazioni senza scopo di lucro, mediante contratti di lavoro di diritto privato, di durata biennale, rinnovabili, con destinazione preferenziale ai luoghi e agli enti più frequentati dagli stranieri.

5. Sono istituiti corsi di formazione destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. I programmi formativi devono avere cadenza periodica, devono prevedere un costante aggiornamento e devono essere informati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti. I corsi hanno per oggetto la conoscenza e l'applicazione della presente legge e del suo regolamento di attuazione, le cause e le caratteristiche dei flussi migratori, la situazione socio-politica ed economica e le caratteristiche culturali dei Paesi di origine, i problemi giuridici, sociali, culturali, religiosi, lavorativi ed economici connessi con le migrazioni e la gestione dei servizi socio-assistenziali destinati agli stranieri. I corsi possono essere organizzati in forma mista, con il coinvolgimento, anche in qualità di docenti, di qualificati operatori sociali italiani e stranieri, inclusi quelli regolarmente soggiornanti in Italia. In ogni caso è privilegiato l'inserimento di appositi corsi di aggiornamento permanente da istituire nell'ambito degli istituti e delle scuole di formazione e di perfezionamento per il personale già esistenti all'interno di ogni amministrazione.

6. I corsi previsti al comma 5 sono organizzati:

a) in favore dei magistrati ordinari ed amministrativi a cura, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

b) in favore dei dirigenti e degli impiegati delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali interessati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, di intesa con le amministrazioni

centrali e periferiche dello Stato interessate e in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

c) in favore dei dirigenti e degli impiegati degli uffici regionali, provinciali, comunali e degli operatori volontari e professionali dei centri di servizio e di accoglienza per stranieri e delle associazioni e organizzazioni di volontariato, a cura, rispettivamente, delle amministrazioni delle regioni, delle province e dei comuni.

7. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e sostengono le attività e le funzioni di servizio sociale, culturale, informativo ed assistenziale svolte dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato operanti con carattere di continuità e specificità a favore degli stranieri e delle associazioni di stranieri regolarmente soggiornanti, legalmente costituite ed operanti in Italia.

8. Lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano e favoriscono le associazioni istituite, ed operanti, in base alle norme vigenti, dagli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che siano finalizzate all'assistenza reciproca dei connazionali, al mantenimento e all'espressione della loro identità culturale o alla tutela dei loro diritti soggettivi e interessi, legittimi o diffusi, riguardo a problemi di competenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

9. Per i fini indicati nei commi 7 e 8, le regioni consentono la conclusione di accordi e convenzioni per la gestione di servizi, possono erogare specifiche sovvenzioni per attività e iniziative particolari e possono istituire albi e registri.

10. Alle associazioni previste nei commi 7 e 8 ed iscritte nel registro tenuto secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione della presente legge e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le medesime agevolazioni, anche in materia tributaria, previste dalle leggi statali e regionali per le organizzazioni di volontariato, nonché le agevolazioni previste per la stampa dei periodici e per la diffusione di materiale informativo

o culturale. A tali associazioni è altresì consentito l'accesso agli spazi radiofonici e televisivi previsti ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1980, n. 48.

11. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dello straniero, è istituita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) la Consulta nazionale dell'immigrazione, di seguito denominata « Consulta ». La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce al CNEL ogni elemento e ogni proposta utile per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e, su richiesta del CNEL stesso, può essere incaricata di svolgere specifici atti di collaborazione con l'attività del Consiglio relativamente alle problematiche dell'immigrazione e della condizione degli stranieri in Italia;

b) esprime pareri e formula proposte al CNEL, da indirizzare al Governo e alle Camere, circa l'effettiva applicazione della presente legge e del suo regolamento di attuazione e circa i provvedimenti legislativi ed amministrativi in materia di immigrazione e di condizione degli stranieri in Italia, incluso il decreto di programmazione annuale delle politiche migratorie;

c) può chiedere chiarimenti alle amministrazioni pubbliche circa l'applicazione della presente legge e del suo regolamento di attuazione e sollecitare l'adozione di misure idonee a rimediare ad eventuali lacune o abusi;

d) ha l'obbligo di prendere in considerazione e di pronunciarsi in merito alle petizioni presentate dagli stranieri regolarmente soggiornanti e da altri enti pubblici e privati su problemi di interesse generale degli stranieri presenti in Italia;

e) instaura utili forme di collegamento e di scambio di informazioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con gli osservatori del fenomeno migratorio e

con le consulte regionali competenti per i problemi degli stranieri.

12. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o, su sua delega, da un consigliere del CNEL, presso la cui sede si svolgono le riunioni della Consulta. Il personale di segreteria della Consulta appartiene ai ruoli del CNEL. Le spese per il funzionamento della Consulta sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del CNEL. Con regolamento approvato dal CNEL a maggioranza assoluta dei suoi membri sono approvati l'ordinamento e il funzionamento della Consulta.

13. La Consulta è costituita per tutta la durata della consiliatura del CNEL ed è costituita dai seguenti membri nominati, per non più di due volte, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole del CNEL:

a) venti stranieri titolari di carta di soggiorno rappresentanti degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, designati dalle associazioni più rappresentative effettivamente operanti in Italia iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione di almeno uno per ciascuna delle nazionalità aventi il maggior numero di persone regolarmente soggiornanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti;

c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro appartenenti ai maggiori settori economici;

d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori autonomi;

e) sette rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di volontariato effettivamente operanti a favore degli stranieri a livello nazionale, iscritte nell'apposito registro tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo che sia

comunque assicurata una presenza equilibrata delle diverse zone del Paese;

f) quattro qualificati esperti negli aspetti giuridici, sociologici, economici e culturali dell'immigrazione straniera.

ART. 44.

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie di seguito denominato « Fondo » destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 23, 30, comma 7, 32, 37, 38, 39, 43, commi da 1 a 10, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 17.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Al Fondo affluiscono altresì, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca dei finanziamenti del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano, nelle materie di rispettiva competenza, programmi annuali o

pluriennali delle proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa della presente legge e del suo regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque da data non posteriore al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SUI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 45.

(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla

libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale sono esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che nella materia trattata la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;

g) contenere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonchè le norme di coordina-

mento con tutte le altre norme statali e le eventuali norme di carattere transitorio;

h) prevedere che il decreto legislativo entri in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Commissione delle Comunità europee. Entro trenta giorni dal ricevimento, le Commissioni esprimono i loro pareri, indicando specificamente le disposizioni che non ritengano corrispondenti ai criteri e principi direttivi indicati nel presente articolo.

4. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui al comma 3, il Governo, esaminati i pareri e introdotte nello schema del decreto legislativo eventuali modificazioni anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dalla Commissione delle Comunità europee, trasmette al Presidente della Repubblica il testo del decreto legislativo.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 46.

(Norme abrogate).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 30 dicembre 1986, n. 943, escluso l'articolo 13;

b) la legge 16 marzo 1988, n. 81;

c) il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

d) gli articoli 144, 148, 149 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) l'articolo 2, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

f) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

g) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

h) l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

i) l'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, introdotto dall'articolo 3 della legge 10 febbraio 1961, n. 5;

l) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

m) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

n) l'articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) il comma 2 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

p) il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174;

q) l'articolo 2 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

r) il decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992;

s) la legge 23 dicembre 1991, n. 423;

t) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

u) gli articoli 116 e 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

v) il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 45 sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

b) la legge 4 aprile 1977, n. 126;

c) la legge 4 aprile 1977, n. 127;

d) la legge 4 aprile 1977, n. 128;

e) il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.

3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del testo unico leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

b) l'articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;

c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

d) l'articolo 318 del codice della navigazione;

e) l'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

g) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni;

h) l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

i) il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1986;

l) il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136;

m) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237;

n) il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;

n) il decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;

o) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294;

p) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

q) il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

r) l'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

s) l'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996;

t) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.

4. Restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate ai sensi del presente articolo.

ART. 47.

(Delega legislativa per il riordino delle norme sulla cittadinanza italiana).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, un decreto legislativo avente per oggetto il riordinamento delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di disciplina della cittadinanza italiana, osservando i seguenti criteri e principi direttivi:

a) coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di cittadinanza italiana con le disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione e del decreto legislativo in materia di condizione giuridica dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea emanato ai sensi dell'articolo 45;

b) piena eguaglianza della posizione giuridica dell'uomo e della donna nell'acquisto e nel riacquisto della cittadinanza, con abrogazione o modificazione di ogni norma che produca effetti discriminatori, diretti o indiretti, tra i sessi;

c) soppressione di ogni automatismo in tutte le ipotesi di riacquisto di diritto o di perdita di diritto della cittadinanza italiana e sua sostituzione con previsioni che diano esclusiva rilevanza alla manifestazione di volontà del soggetto interessato;

d) riduzione dei termini massimi per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana;

e) riduzione a tre anni della residenza legale in Italia quale requisito necessario ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

f) riduzione a otto anni di residenza legale in Italia e previsione della titolarità della carta di soggiorno da parte del richiedente, quali requisiti necessari ai cittadini degli Stati non membri dell'Unione

europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

g) disciplina espressa dei requisiti di affidabilità fiscale e di disponibilità minima di redditi, richiesti ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

h) previsione che in tutti i casi di acquisto o concessione della cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino italiano, la cittadinanza italiana sia effettivamente acquisita se, fino al momento della comunicazione del provvedimento al richiedente o fino al momento della prestazione del giuramento richiesto dalle disposizioni vigenti, non vi sia separazione legale o annullamento o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero non vi siano procedimenti civili pendenti a tali fini;

i) esclusione della produzione, da parte del richiedente straniero, di qualsiasi tipo di atto, comunque denominato, di svincolo o di rinuncia alla protezione delle autorità diplomatiche italiane nel territorio dello Stato di provenienza, quale requisito per l'acquisto, il riacquisto o la concessione della cittadinanza italiana in tutti i casi in cui la legge consente il mantenimento della cittadinanza di un altro Paese;

l) previsione che le certificazioni provenienti da organi o autorità di Stati stranieri relative ai procedimenti penali e ai carichi pendenti a carico dello straniero, che presenta istanza di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana, non debbano essere prodotte se al richiedente è riconosciuto lo *status* di rifugiato, ovvero che possano essere sostituite con documentazione o dichiarazione equipollenti nei casi in cui gli ordinamenti dei predetti Stati non prevedano tali certificazioni.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo invia lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, i quali esprimono il loro parere entro i trenta giorni successivi al ricevimento del testo.

3. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il testo del decreto legislativo è deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei pareri ricevuti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART. 48.

(Regolamento di attuazione. Entrata in vigore. Disposizioni relative ad accordi internazionali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento, oltre a disciplinare l'esecuzione delle disposizioni della presente legge e ad attuare ed integrare le norme di principio da essa previste:

a) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore in Italia, ogni altro aspetto della condizione giuridica dello straniero non disciplinato dalla presente legge, sempre che non si tratti di materia riservata comunque alla legge statale o regionale dalle norme costituzionali;

b) prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente ad ogni tipo di visto di ingresso, i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio o per il diniego nonché la durata di utilizzazione degli stessi;

c) prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente alla carta di soggiorno e ad ogni tipo di permesso di soggiorno i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le

procedure per la domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione o per il diniego degli stessi, nonché la durata di ogni tipo di permesso, i diritti e i doveri, gli obblighi e le facoltà dei rispettivi titolari;

d) prevede, in allegato, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti lo straniero previsti dalla presente legge e dal regolamento stesso;

e) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore per l'Italia, il procedimento per il riconoscimento dello *status* di apolide;

f) disciplina le modalità e i criteri del riconoscimento dei titoli di studio di ogni ordine e grado, dei titoli accademici e delle qualifiche di mestiere acquisiti dagli stranieri nei Paesi di origine;

g) disciplina, in conformità con i principi e i criteri previsti dagli accordi internazionali in vigore e dalle raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa, gli elementi specifici della condizione giuridica e del trattamento dei detenuti ed internati stranieri in istituti penitenziari italiani;

h) disciplina il riordinamento e il potenziamento degli organi pubblici statali, centrali e periferici, competenti in materia di controllo delle frontiere e di immigrazione, prevedendo che nell'ambito di ogni Ministero competente siano unificate in un unico servizio o direzione centrale o ufficio a livello centrale le competenze, il personale e le strutture preposti alle problematiche dell'immigrazione e della condizione degli stranieri, in modo che a livello nazionale e locale sia assicurato un effettivo e costante collegamento e coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni e tra Stato, regioni ed enti locali, nonché con l'associazionismo, e in modo che, anche istituendo appositi uffici, osservatori e servizi di studio, collegamento e coordinamento, che coadiuvino il Presidente del Consiglio dei ministri, siano attuati un effettivo e tempestivo governo del fenomeno migratorio e la più completa e

costante esecuzione della presente legge e del regolamento di attuazione;

i) prevede l'abrogazione espressa delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non abrogate ai sensi della presente legge, contrastanti con le sue disposizioni;

l) prevede le disposizioni transitorie ed ogni altra misura operativa necessarie per la più celere applicazione delle norme della presente legge.

3. Lo schema del regolamento di attuazione è inviato dal Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Commissioni parlamentari competenti, al CNEL e al Consiglio di Stato. Essi esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema. Il Consiglio dei ministri provvede alla deliberazione del testo del regolamento, tenuto conto dei pareri ricevuti, entro i successivi trenta giorni.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri competenti emanano i decreti di loro competenza previsti dalla presente legge.

5. Gli articoli 3, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 entrano in vigore il 1° agosto 1997. L'articolo 40 entra in vigore il 1° gennaio 1999. I restanti articoli della presente legge entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

6. Il Governo della Repubblica, entro il 31 dicembre 1998, notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la dichiarazione con cui l'Italia accetta di applicare anche le disposizioni comprese nel capitolo C della parte I della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva con legge 8 marzo 1994, n. 203.

ART. 49.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 47.550

milioni per il 1997, lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

a) quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 ed a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica iscrizione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

